

DELIBERAZIONE N° 1484

SEDUTA DEL 17 NOV. 2015

POLITICHE DELLA PERSONA

DIPARTIMENTO

OGGETTO INTESA SUL PIANO D'AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013 N.93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE DEL 15 OTTOBRE 2013, N.119 - REP. N.47/CU DEL 7.05.2015 - DPCM 7.7.2015 - RECEPIMENTO - APPROVAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE" 2015 - 2017.

Relatore ASSESSORE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

La Giunta, riunitasi il giorno 17 NOV. 2015 alle ore 15,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

VISTE

- la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la riforma dell'organizzazione regionale
- la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale
- la D.G.R. n. 637/06 concernente la modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;
- la deliberazione di Giunta Regionale 19 febbraio 2014 n. 231 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona;
- la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;
- la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 relativa al dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;
- la DGR n. 689 del 22.05.2015 del 22.05.2015 – Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifica alla DGR . 694/2014
- la DGR n. 231 del 19/02/14 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona;
- la DGR n. 691/2015: "DGR n.689/2015 – Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incarichi dirigenziali"

VISTE

- la L. R. n. 4/15 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015";
- la L.R. n.5/15 "Legge di Stabilità Regionale 2015" e le DD.GG.RR. n. 524 del 9/05/2014 e n. 630 del 26/05/2014 disposizioni concernenti il patto di stabilità interno anno 2014;
- la L.R. n. 6/15 – "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017";
- la DGR n. 114/15 – "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle Entrate e delle Missioni Programmi e Titoli di Spesa del bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015 – 2017";
- la L.R. n. 34 del 13 agosto 2015 – "Assestamento del bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017 della regione Basilicata";

la DGR n. 1108 del 31 agosto 2015 – “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017 L.R. n. 34 del 13 agosto 2015 - Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle Entrate e delle Missioni Programmi e Titoli di Spesa del bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015 – 2017”;

PREMESSO

che la Convenzione del Consiglio dell'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n.77, ha impegnato gli Stati Membri ad adottare misure legislative o di altro tipo, necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate per prevenire e combattere ogni forma di violenza;

che il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito nella Legge del 15 ottobre 2013 n.119, ha previsto all'art. 5 che il Ministro delegato per le pari opportunità elabori, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”;

che l'Intesa Rep. atti n.47/CU del 7 maggio 2015 ha sancito l'approvazione del suddetto Piano straordinario;

che con il DPCM del 7 luglio 2015, repertoriato al n.1861 del 30.07.2015 si è provveduto alla definitiva adozione del “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”;

PREMESSO

altresì che la regione Basilicata con la L.R. 29 marzo 1999, n. 9 ha previsto l'“Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere”;

che la L.R. 18 dicembre 2007, n. 26 ha previsto l'“Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori” – per riconoscere ogni forma di violenza contro le donne ed i minori quale grave oltraggio alla inviolabilità della persona e violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere e sui minori sull'intero territorio regionale;

che la Legge Regionale 8 gennaio 2015, n. 3 ha rafforzato le suddette finalità con Modifiche alla L.R. n. 9/1999 - “Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale” e alla L.R. n. 26/2007 “Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori”;

che la L.R. n.4 del 14.02.07 “Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale” all'art. 2 comma 1 lett. i, prevede l'attivazione di misure di contrasto all'uso della violenza sulle donne con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica e psicologica negli ambiti sociali e familiari;

VISTI

il Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha introdotto strategie attive di politica sociale ed ha avviato nuovi percorsi di inclusione sociale;

il Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015, approvato con la D.C.R. n.317 del 24.07.2012 che ha individuato le aree di bisogno nella rete dei servizi sociali e definito le funzioni

di tutti gli attori che concorrono al sistema del welfare, ne ha ribadito il ruolo per la messa in rete delle risorse e per valorizzare le esperienze organizzative ed innovative;

le Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunalmente dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, approvate con la DGR n.917 del 7.07.2015, che hanno riorganizzato gli ambiti Socio-Territoriali e ridefinito il profilo delle comunità;

EVIDENZIATO

che "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" è declinato secondo obiettivi di medio e lungo periodo, attinenti ad azioni:

- di informazione e sensibilizzazione della collettività,
- di promozione di specifici programmi scolastici in tutte le scuole di ordine e grado,
- di potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne e ai minori,
- di formazione per tutte le professionalità operanti nel settore,
- di maggiore protezione delle donne vittime di violenze attraverso una forte collaborazione tra tutte le istituzioni, le associazioni e gli organismi del privato sociale,
- di costruzione di una banca dati.
- di governance tra tutti i livelli di governo basata sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate;

RILEVATO

che il suddetto Piano, in virtù degli obiettivi da conseguire, è posto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020;

CONSIDERATO

che il fenomeno della violenza contro le donne si configura, anche nel contesto lucano, come fenomeno strutturale della società, derivante dalle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, come confermato dalle indagini ISTAT e dagli esiti delle consultazioni, attraverso i Comuni e gli Ambiti Sociali di zona, effettuate dal competente Dipartimento;

ATTESO

che, la regione Basilicata intende intervenire senza soluzione di continuità, sul fenomeno "Violenza di genere", con azioni di prevenzione e di contrasto del fenomeno stesso e, seguendo le indicazioni della sopracitata Convenzione di Istanbul, focalizzare la propria strategia su una dimensione olistica, partendo dalla presa in carico della donna fino al suo reinserimento sociale e di integrazione nel mondo del lavoro;

RILEVATO

che il "Piano d'Azione Straordinario contro la Violenza Sessuale e di Genere" sopra illustrato, configura un modello di attività e di organizzazione trasferibile e di possibile adozione secondo linee di indirizzo, orientative e non vincolanti, relative a: "Comunicazione e Rappresentazione dell'immagine femminile nei media", "Educazione", "Formazione", "Valutazione del rischio", "Soccorso e assistenza alle vittime di violenza", "Modello integrato di intervento finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza", "Recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza" e che le stesse linee di indirizzo si pongono in coerenza con la programmazione regionale, nella fattispecie con gli strumenti di pianificazione già sopra elencati;

- STABILITO** pertanto di recepire l'Intesa sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013, n.119, Rep atti n.47/CU del 7 maggio 2015, Allegato n.1 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- RIBADITA** al contempo la necessità di intervenire sul territorio regionale con azioni specifiche volte a:
- garantire alle donne che subiscono atti di violenza, il diritto ad un sostegno assicurando la continuità della presa in carico, l'assistenza e il percorso di inclusione sociale
 - recuperare e rafforzare non solo l'autonomia, materiale e psicofisica, ma anche la dignità e l'integrità fisica della donna
 - costruire una rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, per assicurare assistenza in maniera omogenea ed uniforme nell'intero territorio regionale favorendo la messa in comune di informazioni e buone pratiche
- RITENUTO** opportuno predisporre a tal fine, un apposito Piano regionale con articolazione triennale delle attività e con gli obiettivi preponderanti:
- di costruire percorsi culturali e realizzare interventi adeguati per la prevenzione e la riduzione del numero degli abusi che vedono protagoniste quotidianamente le donne
 - di definire un sistema di governance del fenomeno sul territorio, attraverso l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori e la messa a regime di una rete territoriale costituita da tutti gli attori, ivi incluse le Associazioni e gli organismi del privato sociale, che a vario titolo, si occupano di violenza di genere e che sono impegnati in una stretta collaborazione ad accogliere queste donne in condizioni di vulnerabilità;
- STABILITO** pertanto di approvare il "Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017" Allegato n.2 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- RICHIAMATE**
- la DGR n.1493 del 4.12.2014 – Attività regionali anno 2014 finalizzate a contrastare la violenza di genere e lo stalking
 - la DGR n.756 del 9.06.2015 – Recepimento Intesa Stato-regioni rep. n.146/CU del 27.11.2014
 - la DGR n.1073 del 10.08.2015 – Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza integrata di genere, in favore di donne sole migranti e nuclei monoparentali madre-bambino

***Su proposta dell'Assessore al ramo
Ad unanimità di voti***

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

-di recepire l'Intesa sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013, n.119, Rep atti n.47/CU del 7 maggio 2015, Allegato n.1 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

-di approvare il "Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017" Allegato n.2 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, con gli obiettivi preponderanti:

- di costruire percorsi culturali e realizzare interventi adeguati per la prevenzione e la riduzione del numero degli abusi che vedono protagoniste quotidianamente le donne
- di definire un sistema di governance del fenomeno sul territorio, attraverso l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori e la messa a regime di una rete territoriale costituita da tutti gli attori, ivi incluse le Associazioni e gli organismi del privato sociale, che a vario titolo, si occupano di violenza di genere e che sono impegnati in una stretta collaborazione ad accogliere queste donne in condizioni di vulnerabilità;

L'ISTRUTTORE


(Rag. Antonietta Tamburrino)

IL RESPONSABILE P.O.


(D.ssa Giuseppina Vitacca)

IL DIRIGENTE


(D.ssa Carolina Di Lorenzo)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



ALLEGATO N° 1

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013, n. 119.

Repertorio atti n. 47/CU del 7 maggio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015:

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che prevede che il Ministro delegato alle pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle opportunità, elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014 - 2020;

VISTA la nota del 28 aprile 2015, con la quale il Dipartimento delle Pari Opportunità ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza, il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

VISTA la lettera del 29 aprile 2015, con il quale il predetto Piano è stato portato a conoscenza delle Regioni ed degli Enti locali, con la richiesta di acquisire l'assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul documento in esame;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta, l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole al conseguimento dell'intesa, hanno sottolineato la necessità di essere coinvolti nelle fasi successive della realizzazione del Piano in argomento;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Madaro



Il Presidente
Giulio Andreotti

www.governo.it

PIANO D'AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE

Indice

1. Premessa	3
2. Obiettivi del Piano	5
3. Governance	7
3.1. Governo centrale	7
3.1.1. Linee di indirizzo per un "Sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati"	9
3.2. Governo territoriale	14
4. Risorse finanziarie	15
5. Linee di azione del Piano	17
5.1. Comunicazione	18
5.2. Educazione	18
5.3. Formazione	19
5.4. Valutazione del rischio	19
5.5. Soccorso	20
5.6. Reinserimento socio lavorativo	21
5.7. Recupero dei maltrattanti	22
6. Attività internazionali di cooperazione	23
7. Durata	24
8. Disposizioni finali	24



Allegati

Allegato A - Linee di indirizzo su "Comunicazione e rappresentazione dell'immagine femminile nei media"	25
Allegato B- Linee d'indirizzo "Educazione"	27
Allegato C- Linee di indirizzo sulla "Formazione"	31
Allegato D -Linee di indirizzo sulla "Valutazione del rischio"	33
Allegato E- Linee di indirizzo per "Il Soccorso e l'assistenza delle vittime di violenza"	37
Allegato F - Linee di indirizzo per un "Modello integrato di intervento finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza"	39
Allegato G- Linee di indirizzo per il "Recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza"	40



1. PREMESSA

Contrastare la violenza maschile contro le donne richiede necessariamente il riconoscimento del fatto che essa si configuri all'interno della nostra società come un fenomeno di carattere strutturale e non episodico o di carattere emergenziale come, peraltro, già la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 indicava. In quel testo, infatti, la "violenza contro le donne" è considerata come *"una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne"*, per cui la violenza contro le donne è riconosciuta come *"uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini"*.

Considerando che già nel 1989 il Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne istituito dall'omonima Convenzione delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979, anticipava nella Raccomandazione Generale n. 12 del 1989 che *"Considerando che gli articoli 2, 5, 11, 12 e 16 della Convenzione impongono agli Stati Parti di adoperarsi per proteggere le donne dalla violenza di qualsiasi tipo esercitata all'interno della famiglia, sul posto di lavoro o in qualsiasi altro ambito della vita sociale"* e che tali argomentazioni venivano riprese e nella Raccomandazione Generale n. 19 del 1992, nella quale si riconosce esplicitamente che *"La violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini"*, che *"La definizione di discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato"* e che *"La violenza di genere che compromette o nullifica il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali conformemente ai principi generali di diritto internazionale o alle convenzioni sui diritti umani, è una discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione"*, è oggi possibile riconoscere a pieno titolo che la violenza maschile contro le donne è una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come peraltro espressamente riconosciuto e sancito nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011), la quale è strumento giuridico vincolante, ratificata dall'Italia e resa esecutiva con la Legge 27 giugno 2013, n. 77. La Convenzione di Istanbul si



inserirsi, infatti, a pieno titolo nel solco delle molteplici iniziative intraprese già dall'inizio degli anni Novanta per contrastare la violenza maschile contro le donne e rappresenta, come già detto, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione (Canada, Santa Sede, Giappone, Messico e Stati Uniti) e dell'Unione europea. La Convenzione riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione. Stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza sulle donne. Si tratta dunque di un trattato volto a creare un quadro normativo completo ad hoc, in ambito europeo, che impegna i Paesi che l'hanno ratificata, tra cui l'Italia, a porre in essere tutte le misure necessarie per rimuovere ogni forma di violenza contro le donne ponendo l'accento, nella sua premessa sostanziale, che *"la violenza maschile contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazioni nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione"*.

A tal fine la Convenzione indica, nell'ambito dell'esercizio delle Politiche Pubbliche, la necessità di intervenire sui piani della prevenzione, della protezione e del sostegno alle vittime della violenza contro le donne e la violenza domestica, intervenendo anche sul versante della violenza assistita da parte di minori nonché sul tema della riabilitazione dei maltrattanti.

Conseguentemente alla ratifica della Convenzione di Istanbul il Parlamento Italiano ha approvato il 15 ottobre 2013 la Legge n. 119 *"Conversione in Legge con modificazioni, del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, Recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"*.

L'intervento legislativo, frutto di un ricco dibattito parlamentare, si basa su un doppio binario: quello fondamentale della protezione e prevenzione - tramite la previsione di norme che potenziano ed integrano gli strumenti già esistenti - e quello sanzionatorio/repressivo, novellando le vigenti disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Ad arricchire ulteriormente lo strumento normativo, l'art. 5 della citata legge, prevede l'adozione di un *"Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"* (di seguito denominato Piano) che rappresenta un'opportunità per disegnare un sistema integrato di politiche pubbliche orientate in chiave preventiva alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani delle donne, al rispetto della loro dignità in quanto persone nelle situazioni di vittimizzazione insieme alla tutela dei loro figli nonché al contrasto di questo fenomeno.



Ai fini della predisposizione del Piano è stato richiesto il contributo delle Amministrazioni centrali competenti, delle Regioni e degli enti locali, nonché delle Associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne. I documenti elaborati dai suddetti soggetti in appositi gruppi tematici hanno costituito il necessario supporto tecnico quale base per l'elaborazione del presente Piano.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il quadro normativo entro cui si muove il Piano ha l'obiettivo di mettere a sistema le azioni a favore delle donne vittime di violenza maschile, secondo un approccio olistico e multilivello, al fine di superare la logica emergenziale che ancora connota la gestione del fenomeno.

Di qui il necessario approccio "multifattoriale" con la previsione d'interventi di sostegno alle donne, a cui devono essere necessariamente affiancate azioni sistemiche volte a demolire il pregiudizio di genere e a modificare l'immagine stereotipata della donna. Da ciò discende il ruolo essenziale assegnato alla questione comunicativa e educativa, così come al mondo del lavoro che rappresenta la via maestra per la costruzione di una democrazia paritaria.

Il Piano è stato redatto sulla base del principio che la violenza ha una matrice forte nella disuguaglianza dei rapporti tra uomini e donne. A fronte dei processi di emancipazione femminile evidenti e incontrovertibili, infatti, non ha corrisposto in modo lineare e simmetrico un ridimensionamento dell'attribuzione sul piano simbolico e materiale del ruolo della donna, quale soggetto sul quale far ricadere ogni responsabilità circa le situazioni di squilibrio, di disgregazione o di disagio familiare che si possono manifestare, siano esse legate a vere patologie del comportamento o della relazione, oppure semplicemente a scelte di vita che pongono in discussione il tradizionale assetto familiare e determinano spesso l'incapacità del coniuge maschio di saper gestire il mutamento.

È proprio dalla rappresentazione della dimensione collettiva del fenomeno ovvero dal suo costituire un dato strutturale della condizione femminile, oltre che da un approccio analitico basato su una lettura pluridisciplinare, che è possibile costruire percorsi culturali e realizzare politiche per la prevenzione e la riduzione del numero degli abusi che vedono protagoniste quotidianamente migliaia di donne.

Occorre coordinare in modo "sinergico" tanto gli aspetti collegati alla repressione del fenomeno della violenza, quanto le azioni di emersione e prevenzione della violenza stessa nonché di tutela delle donne, tenendo conto dell'importanza che in questo processo assolve la formazione rivolta a tutti i soggetti che a diverso titolo entrano in gioco sul piano professionale e operativo



nelle circostanze della violenza così come in tutti quegli ambienti dove è indispensabile lavorare sul piano della prevenzione e della sensibilizzazione.

Il Piano interviene, pertanto, sul fenomeno della violenza maschile contro le donne attraverso l'individuazione di azioni coordinate - tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti - tese principalmente a prevenire il fenomeno e a rafforzare le misure a sostegno delle donne ed i servizi a loro dedicati, il tutto in un'ottica non solo di "soccorso" ma di *empowerment* femminile. E' necessario porre in essere azioni sinergiche tra le Istituzioni e il mondo dell'associazionismo e più in generale del privato sociale, riconoscendo a livello normativo la rilevanza dell'esperienza e dei saperi che in primis i Centri antiviolenza hanno sedimentato, anche mettendo a frutto l'esperienza politica del movimento femminista, nei diversi territori ove sono presenti, lavorando per il contrasto al fenomeno e per il rafforzamento della promozione e la protezione dei diritti umani delle donne.

Tali azioni sono volte a:

- prevenire il fenomeno della violenza contro le donne utilizzando come strumenti primari l'**informazione** e la **sensibilizzazione** della collettività, rafforzando la consapevolezza e la cultura degli uomini e dei giovani. Al fine della eliminazione della violenza contro le donne dovranno essere soprattutto sensibilizzati gli operatori dei *media* per realizzare, in particolare, una comunicazione ed informazione (anche commerciale), rispettosa della rappresentazione di genere e della figura femminile, adottando anche codici di autoregolamentazione;
- promuovere nell'ambito dei **programmi scolastici** delle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne, sensibilizzando e formando gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso la valorizzazione di questi temi nei libri di testo;
- potenziare le forme di **assistenza e sostegno** alle donne ed alle loro figlie/figli, puntando sullo sviluppo dei Servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e degli altri attori sociali che entrano in gioco, a diverso titolo, in queste circostanze;
- garantire adeguata **formazione** per tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
- accrescere la **protezione** delle vittime attraverso una forte collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte e le associazioni e gli organismi del privato sociale, operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza e ai loro figli;



- prevedere un'adeguata **raccolta dei dati** del fenomeno anche coordinando le banche dati già esistenti;
- prevedere **specifiche azioni** che valorizzino le competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
- definire un sistema strutturato di **governance** tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e nel territorio.

3. GOVERNANCE

Lo scenario, entro il quale è necessario muoversi al fine di prevenire la violenza, proteggere le vittime, contrastare il fenomeno, suggerisce l'adozione d'interventi di carattere olistico volti a superare la frammentazione delle azioni nonché la dispersione delle risorse disponibili, mediante l'adozione di una **strategia** basata su una **governance multilivello** adeguata a coordinare le azioni di intervento tra il governo centrale e quello territoriale, in modo da integrare i rispettivi ruoli e livelli di competenza.

Occorre agire, inoltre, secondo il principio di sussidiarietà circolare, al fine di valorizzare le funzioni all'interno delle specifiche responsabilità, in modo da riconoscere quelle realtà dei servizi pubblici, del privato sociale e della società civile che hanno maturato esperienze significative nella presa in carico delle donne vulnerabili e alla messa a punto di percorsi di emancipazione dalla violenza.

3.1. Governo centrale

In tale modello integrato di *governance*, caratterizzato da un approccio multidisciplinare, come previsto dagli artt. 7 e 9 della Convenzione di Istanbul, spettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del Dipartimento per le Pari Opportunità, le funzioni centrali di direzione, coordinamento del sistema e pianificazione delle azioni in sinergia con le Amministrazioni centrali, le Regioni, gli Enti locali e le realtà del Privato Sociale e dell'associazionismo non governativo impegnate nel contrasto alla violenza e nella protezione delle vittime (Centri Anti Violenza), al fine di contribuire alla costruzione, al consolidamento e all'allargamento del sistema, identificando specifiche aree di intervento e erogando finanziamenti diversi per natura, titolarità di gestione e ambito territoriale di riferimento.



Secondo la summenzionata logica si evince la necessità di realizzare un processo di conduzione del sistema con strumenti di democrazia attiva, che prevedono due diverse articolazioni:

- **di indirizzo politico:** occorre che gli attori deputati alla definizione delle politiche in tema di violenza sulle donne concorrano costantemente alla costruzione del percorso strategico e finanziario in modo da garantire sull'intero territorio nazionale uniformità ed efficacia delle azioni. A tal fine, in un'ottica di coordinamento e d'impulso alle azioni programmatiche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, è costituita una **Cabina di regia interistituzionale**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dall'Autorità politica di riferimento in materia di pari opportunità, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni statali (Interno, Giustizia, Salute, Istruzione, Esteri, Sviluppo Economico, Difesa, Economia e finanze, Lavoro e politiche sociali e Funzione pubblica), dai rappresentanti delle Regioni, nonché dai rappresentanti degli enti locali, designati in sede di Conferenza Stato-città;
- **di attività tecnica.** A tal fine occorre istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito **Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza**, con il compito di supportare la Cabina di regia interistituzionale, anche mediante la realizzazione di studi e ricerche, di formulare proposte di intervento alla suddetta Cabina, di monitorare l'attuazione del presente Piano, di operare una valutazione sull'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne, anche mediante l'individuazione delle best practice realizzate. In un'ottica integrata d'intervento l'Osservatorio Nazionale opera anche in raccordo con gli Osservatori regionali già esistenti. Nell'ambito dell'Osservatorio, coordinato dal Dipartimento per le pari opportunità, è prevista la partecipazione, a livello tecnico, oltre dei rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui alla Cabina di regia interistituzionale, anche delle Associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne, nonché di esperti designati dall'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità.
Il suddetto Osservatorio, nel formulare le proposte alla Cabina di regia interistituzionale, tiene conto anche degli approfondimenti svolti dal Gruppo



di lavoro sulla violenza contro le donne, che sarà istituito con Protocollo di Intesa tra il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno disciplinati i compiti, il funzionamento e la composizione del citato Osservatorio.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - è costituita una **Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza sulle donne** basata sul genere, la cui modalità di funzionamento è di seguito illustrata.

3.1.1. "Sistema Integrato di Raccolta ed Elaborazione Dati".

La misurazione del fenomeno della violenza di genere contro le donne - e dunque la sua conoscenza - è di notevole complessità, sia per le molte tipologie che essa assume, anche combinate fra loro, sia per la mutabilità del fenomeno in relazione al modificarsi della soglia di percezione, nonché degli stereotipi e dell'immagine che esso ha nella società. In questo senso l'obiettivo è strategico e richiede, dunque, una progettazione complessa, mirata alla costruzione di un sistema di monitoraggio del fenomeno che permetta di individuare le tendenze in atto e gli effetti delle politiche adottate, nonché di prospettare politiche nuove.

La misura della violenza può essere approssiata solo attraverso indagini finalizzate a cogliere tutti i segmenti della popolazione, anche quelli che tendono a sfuggire alla rilevazione statistica. In tal modo, si può cercare di minimizzare la distorsione della misura dell'andamento del fenomeno basata sulla porzione "catturata" dai sensori e dalle singole statistiche, permettendo anche di ottenere una stima del sommerso oltre ad analisi comparative fra chi ha subito l'evento violento e chi non l'ha vissuto.

In altri termini, un corretto e completo sistema informativo deve prevedere una molteplicità di fonti, ossia un sistema integrato fatto di flussi di dati derivanti dai servizi e dalle istituzioni che, a vario titolo, intercettano il fenomeno (fonti amministrative in ambito sanitario, giuridico, sociale o fonti facenti capo a organizzazioni non istituzionali) e d'indagini di popolazione ad hoc che abbiano l'obiettivo della conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne nelle sue diverse forme (violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica), in termini di prevalenza e incidenza, di caratteristiche di coloro che ne sono coinvolti (partner e non partner) e delle



conseguenze per le donne. Queste indagini possono essere sia di natura quantitativa sia qualitativa.

Per superare la frammentarietà e la parzialità delle informazioni è, pertanto, necessario definire un sistema di raccolta dati che attinga dalla molteplicità di fonti parziali e dalle fonti espressamente dedicate, nel senso che sarà necessario attivare qualsiasi fonte informativa di supporto accompagnata da un'appropriata lettura e interpretazione per garantire il monitoraggio annuale che si arricchisca delle altre fonti parziali nella lettura.

Per questo è necessario un sistema integrato di rilevazioni che approdi ad un sistema integrato di indicatori per il monitoraggio, con lo scopo di generare flussi strutturati di informazioni verso un sistema integrato centrale fruibile a livello nazionale e locale per le finalità proprie degli attori politici e sociali. Ovviamente, tale sistema costituisce un punto di arrivo, che potrà essere avvicinato per approssimazioni successive.

Attualmente, le fonti di carattere istituzionale - in ambito sanitario, giuridico, sociale - non sono sempre idonee a cogliere il fenomeno nella sua completezza, spesso non vengono raccolti i dati in base al genere dell'autore della violenza né vengono rilevate le ulteriori caratteristiche personali e individuali di tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, rispetto alle fonti non istituzionali, la raccolta dati non è quasi mai sistematica e standardizzata.

Esistono diversi gap informativi, tra cui insufficienza della modulistica per la raccolta dati attualmente in uso nell'ambito delle fonti amministrative, assenza di un sistema di rilevazione standardizzato, coordinato e condiviso fra tutte le organizzazioni, mancanza di certezza sulla continuità della rilevazione statistica, che devono rappresentare una base di partenza per il lavoro di strutturazione e progettazione di un sistema informativo integrato, ossia di una risorsa, da costruire gradualmente, indispensabile a passare dall'attuale situazione di "accumulo di dati" derivanti da più fonti ad uno strumento conoscitivo contestualizzato.

In chiave programmatica, sarà dunque necessario immaginare un percorso che, preso atto di quanto esistente in materia di raccolta dati, uniformi la tipologia delle informazioni necessarie e peculiari per la rilevazione del fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere.

A tal fine il Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con le Regioni e con la rappresentanza delle reti dei soggetti del privato sociale che hanno sviluppato conoscenze e metodologie in questo ambito, elaborerà delle linee di indirizzo nazionali concernenti modalità tecniche uniformi di raccolta dei dati da parte dei diversi Osservatori regionali. Tali dati armonizzati affluiranno nella banca dati nazionale.

Come primo *step* del percorso sopra detto, occorre prendere le mosse dalle informazioni disponibili e volte a verificare l'entità e le variazioni dei fenomeni criminosi sottostanti ai fatti di



violenza di genere, anche consentendo profili caratteristici delle vittime di violenze e degli autori, e concludere con la modifica dei dati raccolti e resi disponibili, ad esempio dal Ministero della Giustizia, inserendo informazioni sulla "relazione autore-vittima", nonché tutte le ulteriori specifiche relative al fatto violento (luogo, tipo di arma, motivazione addotta). Sempre a titolo esemplificativo, nell'ottica dell'ampliamento delle fonti di raccolta di dati e informazioni, saranno avviate le opportune azioni con il Ministero della Salute rispetto alla banca dati EMUR - PS ed in particolare alla rilevazione in sede di accettazione e/o dimissione nelle strutture di Pronto Soccorso dei casi di violenza dichiarata o sospetta, con l'obiettivo di integrare l'informazione con l'indicazione della relazione autore - vittima e della tipologia di violenza secondo modalità condivise.

- IL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di:

- un sistema informativo per la raccolta delle informazioni e dei dati provenienti da banche dati esterne sia istituzionali sia private dedicate;
- un sistema di analisi ed elaborazione dei dati volto alla formulazione di statistiche allo scopo di monitorare e analizzare il fenomeno e l'incidenza degli interventi normativi e amministrativi;
- un servizio di supporto alla gestione, basato in particolare sulla raccolta dei dati sui servizi erogati dalle reti dei centri antiviolenza.

La finalità progettuale è di creare e mettere in esercizio una banca dati nazionale e informatizzata, che possa rappresentare uno strumento determinante e completo per lo studio del fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere e per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento, attraverso il miglioramento della conoscenza di dettaglio, tanto per la tutela delle vittime quanto per la prevenzione e la repressione dei fenomeni stessi, nonché per il monitoraggio dell'incidenza dei suddetti interventi.

Più in dettaglio il progetto della Banca dati nazionale si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- acquisire ed armonizzare tra loro le informazioni provenienti dalle banche dati esterne al Dipartimento per le Pari Opportunità - e quindi dalle altre Pubbliche Amministrazioni - valorizzando così il principio di cooperazione tra Amministrazioni centrali e territoriali;
- verificare l'entità di fenomeni criminosi specifici;
- analizzare le variazioni dei fenomeni criminosi nello spazio e nel tempo;
- ricavare profili caratteristici delle vittime di violenze e degli autori;



- identificare elementi caratterizzanti gli interventi di rilevazione e segnalazione, di contrasto e di protezione;
- usare le informazioni per supportare l'individuazione di priorità nella programmazione delle azioni di prevenzione e di tutela delle vittime;
- assicurare tempestività e tematizzazione nella disponibilità delle informazioni;
- raccogliere informazioni il più possibile sistematiche sulla percezione dei fenomeni di violenza degli uomini contro le donne.

Lo scopo principale di questo nuovo strumento deve essere quello di organizzare in modo sistematico e integrare le informazioni già disponibili attraverso la possibilità di attingere alle fonti di raccolta dati esistenti, in una prospettiva di organicità e completezza ovvero di aumentare le informazioni disponibili una volta che le banche dati delle altre Amministrazioni di riferimento saranno ampliate.

L'obiettivo a lungo termine di una banca dati così costruita sarà quello di garantire una completa e costante informazione sulla situazione attuale del Paese in relazione al fenomeno ed effettuare una mappatura del territorio, funzionale all'applicazione del duplice principio della raccolta dati e dell'azione di monitoraggio che da essa deriva.

Deve in ogni caso essere prevista la realizzazione di una architettura applicativa e tecnica di supporto alle analisi, che sia flessibile e aperta alla possibilità di acquisire in futuro ulteriori flussi di dati esterni o interni, al fine di arricchire il patrimonio informativo.

Al riguardo il Governo costituirà un Gruppo di Esperti, presso il Dipartimento per le pari opportunità, avente il compito di elaborare proposte di progettazione e di sviluppo del sistema informativo della Banca dati, anche tenendo conto di quanto stabilito dalle linee di indirizzo nazionali concernenti le modalità tecniche di raccolta dei dati, al fine di armonizzare la banca dati con i sistemi informativi e gli Osservatori regionali.

Il suddetto Gruppo avrà il compito, altresì, di elaborare proposte di collaborazione con Istat, mediante la predisposizione di un apposito Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Istat, al fine di individuare idonee forme di cooperazione. Il coordinatore del predetto Gruppo sarà componente dell'Osservatorio nazionale di cui al punto 3 "Governance".

La banca dati, nella sua fase di avvio e messa in esercizio garantirà la raccolta di informazioni relative a:

- il reato;
- gli autori del reato;
- le vittime di reato;
- l'eventuale violenza assistita dei minori;



- i procedimenti giudiziari, con dati relativi alla durata e all'esito;
- estratti dalle seguenti fattispecie di reati in cui si esprime la violenza maschile contro le donne:
 - omicidio art. 575 c.p.;
 - percosse art. 581 c.p.;
 - lesione personale artt. 582, 583 e 585 c.p.;
 - violenza privata art. 610 c.p.;
 - violazione di domicilio art. 614 c.p.;
 - sequestro di persona art. 605 c.p.;
 - aborto di donna non consenziente art. 18 L. n. 194/1978;
 - ingiuria art. 594 c.p.;
 - minaccia art. 612 c.p.;
 - stato di incapacità procurato mediante violenza art. 613 c.p.;
 - abbandono di persona minore o incapace art. 591 c.p.;
 - omissione di soccorso art. 593 c.p.;
 - molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p.;
 - atti di violenza sessuale - art. 609 bis c.p. e seguenti - L. 3 agosto 1998 n. 269 norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori;
 - violazione degli obblighi di assistenza familiare art. 570 c.p.;
 - art. 12 sexies 898/70 (nel divorzio);
 - danneggiamento art. 635 c.p.;
 - appropriazione indebita art. 646 c.p.;
 - estorsione art. 629 c.p.;
 - maltrattamenti art. 572 c.p.;
 - atti persecutori (stalking) art. 612-bis c.p.

Confluiranno altresì tutti i flussi informativi generati dal numero 1522.

- LE SORGENTI INFORMATIVE

I sistemi informativi e banche dati che concorreranno, dall'inizio, ad alimentare il nuovo sistema analitico, sono:

- Il sistema informativo interforze del Ministero degli Interni;
- I sistemi informativi dell'Amministrazione della Giustizia in uso nel settore penale;



- I dati in possesso del gestore del numero verde del Dipartimento per le pari opportunità 1522.

Come sopra accennato, si provvederà a verificare con le Amministrazioni di riferimento (Ministero dell'Interno; Ministero della Giustizia) la modalità e la tempistica delle modifiche delle rispettive banche dati per ampliare le informazioni disponibili, ed in particolare la relazione autore - reo nonché tutte le ulteriori specifiche relative al fatto violento (luogo, tipo di arma, motivazione addotta).

Una volta attivate le modifiche già illustrate in precedenza, la nuova banca dati sarà alimentata anche dalla banca dati EMUR - PS.

Ogni azione sarà accompagnata dall'opportuna formazione degli operatori coinvolti.

Sempre in chiave programmatica, saranno individuate le modalità utili ad un coinvolgimento stabile dei centri antiviolenza nella rilevazione e trasmissione delle informazioni acquisite nel corso delle attività, sia con riferimento alle reti stabili e già operative che ai centri non inclusi in network di lavoro.

Dovranno poi essere attivate le opportune azioni per l'inclusione nel sistema informativo nazionale delle banche dati e degli Osservatori territoriali (principalmente regionali) dedicati al monitoraggio della violenza di genere.

Oltre alle banche dati citate, potranno essere realizzate anche ricerche specifiche sia di tipo quantitativo che qualitativo aventi come obiettivo principale la rilevazione della parte sommersa del fenomeno e della percezione del fenomeno stesso nei diversi segmenti della popolazione. A tale proposito, potranno essere attivate specifiche convenzioni con l'ISTAT e con altri centri di ricerca, oltre ad attività di raccolta dati anche di tipo sperimentale.

3.2. Governo territoriale

Per offrire un'adeguata protezione e sostegno alle donne che vivono dimensioni relazionali violente, è istituito presso la sede degli ambiti territoriali, così come individuati da ciascuna Regione, ai sensi della legge n. 328 del 2000, ovvero secondo il sistema di governance territoriale in tema di violenza già definito dalle Regioni con propria legge, un **Tavolo di Coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro reinserimento socio-lavorativo**, con il compito di agevolare gli indirizzi di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne e la loro integrazione con le politiche sociali della casa e del lavoro. La realizzazione dei programmi di intervento definiti dal



coordinamento saranno disciplinati in specifici protocolli d'intesa e/o accordi territoriali e/o convenzioni, con e tra i soggetti interessati dai programmi di intervento stessi.

Il citato Tavolo, presieduto dal coordinatore dell'ambito territoriale, è composto da:

- 1) Prefettura;
- 2) Forze dell'Ordine;
- 3) Procura della Repubblica;
- 4) Comuni;
- 5) Associazioni e gli organismi del Privato Sociale e dell'associazionismo non governativo (Centri antiviolenza);
- 6) ASI/Aziende ospedaliere;
- 7) Parti sociali;
- 8) Associazioni di categoria.

Il suddetto Tavolo sarà supportato tecnicamente per gli adempimenti necessari e conseguenti da una struttura individuata dal Coordinamento stesso. Sia il Coordinamento che la struttura tecnica non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie stanziata e assegnate per l'attuazione del Piano, secondo quanto previsto dalla Legge n. 119, art. 5 della legge n. 119 del 2013 ammontano:

- 10 milioni di euro per il 2013 (Legge 119/2013)
- 10 milioni di euro per il 2014 (Legge 147/2013)
- 9.119.726 milioni di euro per il 2015 (Legge n.147/2013)

Per l'anno 2016 sono previsti 10 milioni di euro (Legge n. 147/2013).

A tali risorse finanziarie, per completezza di informazione, si segnala che nella fase di nuova programmazione comunitaria 2014/2020, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha previsto nel PON.- inclusione apposite risorse dedicate ad azioni volte a contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne, anche per lo sviluppo di specifiche misure volte al reinserimento sociale e lavorativo delle donne.



Considerato quanto disciplinato dalla Convenzione di Istanbul e le linee di azione del presente Piano, sono destinati, nell'ambito delle risorse stanziati di cui sopra e relative agli anni 2013-2015:

- **13 milioni di euro** saranno ripartiti, in sede di Conferenza Stato-Regioni, tra le Regioni e le Province Autonome per le seguenti linee di azione, destinando le risorse in modo complementare rispetto all'impiego delle risorse proprie:

- 1) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i Dipartimenti di emergenza e i Pronto soccorso degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui all'Allegato E;
- 2) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
- 3) interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica;
- 4) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compresi il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di agevolare la trasmissione alla Banca dati nazionale sul fenomeno della violenza.

- **7 milioni di euro** per:

- azioni che la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende realizzare sui temi della prevenzione, mediante interventi volti alla comunicazione istituzionale, ivi comprese pubblicazioni per sensibilizzare ed informare la collettività, anche per promuovere i comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini; all'educazione dei giovani nell'ambito scolastico nonché alla formazione dei docenti, in collaborazione anche finanziaria con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; alla formazione, in collaborazione anche finanziaria con le relative Amministrazioni competenti, di tutte le professionalità che entrano in contatto con le donne vittime di violenza di genere, ad esclusione del personale sanitario e socio-sanitario; implementazione degli strumenti di assistenza alle donne vittime di violenza nonché di quelli di cui alla Tabella E).



- 2 milioni di euro per:

- Istituzione e gestione della Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza; ricerche ed indagini statistiche, a intervalli regolari, sul fenomeno della violenza, nonché l'individuazione di eventuali ed ulteriori risorse umane appropriate per l'attuazione del Piano, ai sensi degli articoli 8 e 11 della Convenzione di Istanbul.

- 7 milioni di euro per:

- Realizzare progetti per sviluppare la rete di sostegno alle donne e ai loro figli e attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza, prevenzione, contrasto che, a diverso titolo, entrano in relazione con le vittime.

5. LINEE DI AZIONE DEL PIANO

Nel rivoluzionare l'approccio al contrasto del fenomeno della violenza maschile contro le donne che seguendo le indicazioni della Convenzione di Istanbul focalizza l'azione sulle strategie politiche orientate in una dimensione olistica, lo Stato si rende protagonista e garante dell'intero processo messo a punto relativamente agli interventi per la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e più in generale il contrasto del fenomeno.

La logica sottesa è come già evidenziato quella della costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione e l'implementazione di misure multilivello orientate al lavoro multi-agenzia, che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione/liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea.

I livelli di intervento previsti dalle azioni sono: **Preventivo, Protettivo e Punitivo.**

All'interno della **Prevenzione** che ha come obiettivo la promozione di un cambiamento che riguardi atteggiamenti, ruoli di genere e stereotipi che rendono accettabile la violenza maschile nei confronti delle donne si prevede l'intervento sui seguenti assi:



5.1. Comunicazione

Obiettivo prioritario deve essere quello di sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi mirati ad evitare la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile, o di immagini che associno il rapporto sessuale alla violenza. Occorre promuovere una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle persone e delle donne in particolare, evitando comunicazioni che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile.

A tal fine in considerazione del fatto che il linguaggio rispecchia la cultura di una società ed influenza i comportamenti, in quanto è un fattore di identificazione simbolica, con DPCM del 26 febbraio 2015 è stato istituito, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, un **Gruppo di Esperti**, composto da docenti universitari, esperti di linguaggio, esponenti del mondo del lavoro e della comunicazione, avente tra i vari compiti anche quello di elaborare una proposta operativa attraverso la predisposizione di linee guida, per promuovere il "linguaggio di genere" presso la Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alla terminologia utilizzata negli atti normativi e negli atti amministrativi, nonché presso il settore dei media. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Comunicazione" (Vd. Allegato A).

5.2. Educazione

Recependo l'invito della Convenzione di Istanbul di passare, nel contrasto alla violenza sulle donne, da una logica securitaria ed emergenziale ad una sistemica multi-livello, un ruolo centrale riveste, nel Piano nazionale, il tema dell'educazione e della scuola.

Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica. Nell'ambito delle "Indicazioni nazionali" per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo



ciclo di istruzione, per i licei, per gli istituti tecnici e professionali, il Governo provvederà dunque ad elaborare un documento di indirizzo che solleciti tutte le istituzioni scolastiche autonome ad una riflessione e ad un approfondimento dei temi legati all'identità di genere e alla prevenzione della discriminazione di genere, fornendo, al contempo, un quadro di riferimento nell'elaborazione del proprio curriculum all'interno del Piano dell'Offerta Formativa. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Educazione" (Vd. Allegato B).

5.3. Formazione

La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati a porre in essere misure atte a garantire una specifica formazione per le figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di atti di violenza di genere e domestica, prevedendo altresì dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza (art. 15).

La formazione deve essere "orientata" in 3 aree di intervento: riconoscimento del fenomeno; presa in carico della vittima; accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza.

La formazione stessa è elemento fondamentale che accompagna il funzionamento della rete e la rende ottimale. Ogni operatore coinvolto, infatti, deve essere consapevole del proprio ruolo e quindi adeguatamente formato. La formazione deve far maturare un approccio relazionale che sposti l'attenzione sull'esperienza vissuta dalle donne consentendo loro di riappropriarsi della propria vita. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Formazione" (Vd. Allegato C).

La **Protezione** ha come obiettivo la realizzazione di misure che tutelino e sostengano le donne e i propri figlie/i nel progetto individuale di emancipazione dallo stato di vulnerabilità che la violenza determina. Essa pone particolare accento sui bisogni e sulla sicurezza delle vittime, prevedendo l'intervento sui seguenti assi.

5.3. Valutazione del rischio

Le "Linee d'indirizzo per la Valutazione del Rischio" sono orientative e non vincolanti e rappresentano un metodo di valutazione semplificato da mettere a disposizione delle operatrici e degli operatori che si trovano a trattare situazioni di violenza contro le donne. Lo scopo è quello



di promuovere azioni protettive e di sostegno verso le donne spesso a rischio di subire ulteriori violenze oltreché per un' incisiva azione di prevenzione contestuale alla tutela e alla protezione della vittima. Le *Linee d' indirizzo*, devono essere utilizzate al momento della presa in carico della donna da parte di uno dei possibili interlocutori fino alla fase della esecuzione della pena e tengono conto dei protocolli e delle procedure già esistenti. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Valutazione dei fattori di rischio" (Vd. Allegato D).

5.4. Soccorso

In ambito socio-sanitario vanno consolidate e sviluppate tutte le azioni e gli interventi per un trattamento integrato delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute delle donne.

E' innegabile, infatti, che il fenomeno della violenza maschile contro le donne rappresenti un problema di salute pubblica. Le Agenzie ONU, come l'UNFPA (United Nations Population Fund) e l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) riconoscono che la violenza contro le donne e le bambine è un tema prioritario per i diritti umani e la salute pubblica.

Vivere una dimensione relazionale violenta ha effetti diretti e indiretti sulla salute della donna.

In tale contesto si ritiene necessario sviluppare, in linea con quanto indicato nelle disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul, interventi che pongano in essere un approccio integrato rafforzando contestualmente le prestazioni erogate dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati. L'approccio integrato dovrà riguardare le fasi di ascolto/accoglienza, assistenza medica/psicologica oltreché di percorsi di cura e supporto specificatamente dedicati alle donne vittime della violenza maschile con l'auspicio che si estendano a tutti gli accessi, da parte di donne e uomini oggetto di discriminazione, ai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati. Nell'ambito del sistema integrato di governo a livello centrale si definiranno gli specifici codici di riconoscimento da inserire nei livelli di prestazione riconosciuti per gli accessi ai servizi sanitari di emergenza e urgenza e di pronto soccorso. Si valuterà inoltre la fattibilità dell'individuazione della violenza maschile contro le donne nei DRG. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Soccorso" (Vd. Allegato E).



5.5. Reinserimento socio-lavorativo

La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati ad adottare misure legislative o di altro tipo per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero, con particolare attenzione alla formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro (art. 20).

A questo proposito occorre passare da un paradigma incentrato sulla debolezza, che vede le donne vittime di violenza unicamente come soggetti deboli da tutelare, ad uno incentrato sul concetto di empowerment delle donne e valorizzazione delle loro capacità in un'ottica di superamento delle discriminazioni di tipo sostanziale e di promozione e protezione dei diritti umani e della dignità di cui le donne sono portatrici. In questo senso il Piano considera la condizione di "debolezza" come una situazione di "vulnerabilità" temporanea. Si palesa così un approccio innovativo, che punta sull'**autodeterminazione delle donne** e chiede di mettere in campo strategie e azioni strutturali ed integrate per affrontare il problema da un punto di vista economico oltre che culturale e politico.

In questa cornice bisogna assicurare alle donne vittime di violenza la tutela del diritto al sostegno, alla protezione, all'assistenza e all'integrazione sociale, per costruire il loro percorso di "vita" alternativo alla condizione di violenza subita. Il Piano prevede di intervenire attraverso l'individuazione di azioni coordinate - tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti (soggetti pubblici e privati costituiti dalla reti territoriali) - tese principalmente a rafforzare le misure funzionali alla costruzione di una relazione di aiuto a favore delle vittime ed i servizi a loro dedicati, il tutto in un'ottica non solo di soccorso ma di *empowerment* femminile.

La rete dei servizi offerti deve avere una struttura operativa integrata la cui *governance*, sulla base di accordi territoriali e mediante l'individuazione di un referente e/o un'*equipe* di professionisti di riferimento della rete stessa (per es. tavoli tecnici e inter-istituzionali), **garantisca azioni concrete mirate all'effettivo reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.**

Il Piano è teso a promuovere l'autonomia economica come strumento per contrastare la fragilità sociale delle donne e ad incentivare, nei limiti del proprio ambito di intervento, l'occupazione femminile, la qualità del lavoro delle donne, la parità salariale, l'orientamento formativo e l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro, come elementi qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Reinserimento socio-lavorativo" (Vd. Allegato F).



Occorre ricordare che se l'obiettivo del Piano è quello di incrementare la sicurezza e il benessere delle donne, particolare attenzione va posta anche al tema del **recupero dei maltrattanti**, come indicato, peraltro, dalla Convenzione di Istanbul, che all'articolo 16 stabilisce, la necessità di implementare interventi rivolti agli uomini autori di violenza.

Da questo punto di vista si ritiene che la violenza sulle donne non costituisca un "problema delle donne" cosicché per un'efficace azione di contrasto bisogna ampliare la visione del fenomeno, oltrepassando l'antica convinzione che gli interventi rivolti agli autori di violenza siano "inconferenti" con gli interventi per il sostegno delle vittime. Del resto lo stesso concetto di violenza ha subito modifiche nel tempo.

5.6. Recupero dei maltrattanti

La recente letteratura scientifica internazionale in materia ha affiancato all'uso di categorie interpretative connesse a patologie sociali o psicologiche, ambito in cui veniva erroneamente collocata la violenza esercitata dagli uomini sulle donne, una nuova concezione ancorata alla normalità delle relazioni tra generi e ad un sistema di valori "appreso", fortemente connotato da sociali identità e ruoli maschili e femminili, a tutt'oggi presenti a livello sociale, storicamente caratterizzati da subalternità e dipendenza del femminile dal maschile e dalla mancanza di competenze e capacità maschili a vivere relazioni informate al riconoscimento e al rispetto della differenza.

La violenza sulle donne è dunque un fenomeno sociale non ascrivibile soltanto a retaggi di eredità di mentalità patriarcali per le quali le donne rivestono un ruolo "inferiore", ma è anche la manifestazione della incapacità maschile di accettare e riconoscere l'autonomia e la libertà delle donne di autodeterminarsi.

In tale ambito si evidenzia la necessità di realizzare, all'interno dell'azione di sistema volta al contrasto della violenza contro le donne, interventi di prevenzione dei comportamenti violenti e di attivare interventi per il recupero e l'accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza, in particolare prevedendo collegamenti tra i soggetti competenti per il recupero dei maltrattanti e le reti di servizi, pubblici e privati, per il sostegno delle vittime, al fine di predisporre risposte integrate e coordinate. A tale proposito si evidenzia anche la necessità che in ambito socio-sanitario siano sviluppati gli interventi per un trattamento integrato, psicologico e criminologico, che consentano un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute delle donne.



L'obiettivo deve essere quello di porre fine ai comportamenti violenti e contrastare la negazione della responsabilità maschile e i valori legittimanti la violenza di genere. Occorre altresì rilevare come l'opportunità di coinvolgere gli autori della violenza in programmi per il loro recupero, non deve essere intesa come alternativa alla condanna, sia giudiziaria che etica, ma come misura aggiuntiva per prevenire future violenze, attuabile anche in assenza di procedimento giudiziario. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Recupero dei maltrattanti" (Vd. Allegato G).

6. ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DI COOPERAZIONE

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è attualmente impegnato nella promozione della posizione italiana sulla nuova Agenda di sviluppo Post-2015, che sarà approvata a fine settembre dalla 70ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La posizione italiana è stata orientata a sostenere l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* delle donne sia come obiettivo specifico (*Stand-alone goal*), che come tema "trasversale" con un approccio basato:

- sulla possibilità per le donne di decidere della propria vita, di avere accesso alle opportunità economiche e partecipare alla vita pubblica;
- sulla capacità di affrontare le cause strutturali delle disuguaglianze tra uomini e donne e modificare le istituzioni e le norme sociali discriminatorie che sostengono il perpetuarsi delle stesse;
- sulla misurabilità di un sistema di indicatori "globali", per verificare l'applicazione degli obiettivi di sviluppo nei confronti delle donne in ogni Paese, basato a sua volta sugli standard dei diritti umani.

Le suddette attività sono in linea con l'impegno italiano, assunto attraverso l'approvazione unanime della Dichiarazione politica all'apertura della 59ª Sessione della Commissione sulla Condizione Femminile delle Nazioni Unite (CSW - New York, 9-20 marzo 2015), per l'avvio di un percorso di azioni concrete per la piena realizzazione della parità di genere e dell'*empowerment* delle donne entro il 2030.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità è inoltre particolarmente impegnato nel contrasto alla violenza di genere e al fenomeno della tratta degli esseri umani, universalmente riconosciute quali violazioni dei diritti umani delle donne, non soltanto a livello nazionale, attraverso l'elaborazione del presente Piano contro la violenza di genere e del primo Piano nazionale contro la tratta, ma anche sul piano internazionale. Proprio nella convinzione che la violenza contro le



donne rappresenti un problema globale che richiede risposte globali, a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul e della firma della Convenzione di Belem do Parà, il Dipartimento ha avviato negli ultimi mesi collaborazioni internazionali con i Paesi dell'America Latina e del Mediterraneo, finalizzate alla costruzione di alleanze e azioni comuni e allo scambio di buone prassi in materia.

Coerentemente con l'approccio globale adottato dall'Italia per la prevenzione e il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, il Dipartimento ha lanciato a livello internazionale, la nuova campagna di sensibilizzazione rivolta agli uomini e ai ragazzi, dal titolo "#COSEDAUOMINI"¹

7. DURATA

Il presente Piano ha durata biennale a decorrere dalla sua adozione.

Entro il 31/12/2015 e successivamente con cadenza annuale sarà competenza del livello centrale di governo inviare al Parlamento italiano lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi indicati nel presente Piano.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Gli allegati sono parte integrante del presente Piano.

Il presente Piano entrerà in vigore mediante l'adozione di specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

¹ L'innovativa campagna, finanziata dalla Commissione europea e co-finanziata dal Dipartimento stesso, rivolgendosi agli uomini di tutte le età e affrontando la tematica della violenza nei confronti delle donne attraverso la rappresentazione degli stereotipi di genere che intervengono nella vita quotidiana, si pone perfettamente in linea con la nuova campagna di sensibilizzazione alla parità di genere lanciata da UN Women, "HeForShe". La campagna ha già ricevuto notevoli consensi a livello internazionale e sortito l'interesse di numerosi Paesi. A tale proposito, nel mese di maggio, verrà nuovamente presentata in occasione di uno specifico evento che si terrà a Istanbul alla presenza, tra gli altri, delle Autorità politiche turche.



Linee di Indirizzo su "Comunicazione e rappresentazione dell'immagine femminile nei media".

La Convenzione di Istanbul prevede la partecipazione del settore privato e dei *mass media* all'elaborazione e attuazione di politiche, linee guida e norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza di genere e rafforzare il rispetto della dignità della donna (articolo 17).

In linea con quanto sopra delineato l' art. 5, comma 2, lett. *b*), della citata Legge n.119 del 2013 attribuisce al Piano il compito di sensibilizzare gli "operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi".

Si ritiene necessario inoltre tener conto che la comunicazione, anche commerciale e l'informazione siano in linea con le conclusioni del Comitato CEDAW (*Committee on the elimination of discrimination against women*) rivolte all'Italia nel 2011 (raccomandazioni 23 a), 24 e 25) con le quali l'Italia è stata invitata "a mettere in atto una politica completa, sostenuta e coordinata, rivolta a uomini e donne, fanciulli e fanciulle, per superare l'immagine delle donne come oggetto sessuale e gli stereotipi relativi ai loro ruoli nella società e nella famiglia".

A tal proposito occorre mettere in atto interventi differenziati di sensibilizzazione, di formazione e di promozione di azioni positive, volti a produrre effetti sul cambiamento culturale, interventi tanto più efficaci quanto più coordinati saranno le azioni poste in essere da tutti i soggetti coinvolti (cfr. lavoro del Gruppo di Esperti sul linguaggio).

A tal fine occorre ampliare, con il maggior coinvolgimento possibile degli attori, l'azione posta in essere dal Dipartimento per le pari opportunità mediante il Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), volto anche ad accelerare il ritiro delle pubblicità commerciali che sviliscono l'immagine della donna o che contengono immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che istigano ad atti di violenza sulle donne.

Obiettivo prioritario delle politiche di genere deve essere quello di sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere, mirata ad evitare la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile. In tale contesto, particolarmente delicato, atteso che viene coinvolto il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero, appare



essenziale coinvolgere i soggetti operanti nei diversi ambiti di comunicazione. Tale coinvolgimento deve essere finalizzato a sviluppare un confronto attraverso il quale instaurare forme di interazione che, senza alcuna imposizione, richiami le imprese del settore alla responsabilità sociale e all'osservanza dei principi etici.

Tra alcune delle finalità che l'elaborazione di linee guida di cui si occuperà il Gruppo di Esperti, rientreranno quelle di:

- favorire la sottoscrizione da parte degli stessi operatori del settore di un Codice di autoregolamentazione sulla corretta rappresentazione dei generi nel sistema dei media e della comunicazione;
- realizzare un'offerta di contenuti di comunicazione e di informazione rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile in rapporto alla dignità culturale, professionale e al ruolo sociale ed economico della donna;
- promuovere una rappresentazione reale e non stereotipata dei generi, valorizzando la molteplicità di ruoli che le donne svolgono nei diversi contesti lavorativi e professionali, nella vita sociale, culturale, economica, politica e nelle istituzioni;
- promuovere una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle persone e delle donne in particolare, evitando volgarità e turpiloquio aventi come oggetto la denigrazione del genere e in particolare della figura femminile, proponendo modelli di riferimento egualitari e non stereotipati ed evitando comunicazioni che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine di genere, e in particolare di quella femminile;
- assicurare ed evitare la diffusione di comunicazioni contenenti immagini, reali o virtuali, ovvero rappresentazioni di violenza di genere, in particolare contro le donne, ovvero che incitino ad atti di violenza sulle donne;
- veicolare comunicazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e sulle donne, tenendo conto del fondamentale ruolo svolto dai media nel processo di costruzione e diffusione di modelli di comportamento individuali e collettivi, fornendo una informazione corretta degli episodi di violenza di genere, contrastando una comunicazione che colpevolizza le vittime privilegiando rappresentazioni dalle quali sia esclusa ogni forma di violenza fisica e morale sulle donne e sugli uomini;
- sviluppare progetti per programmi di media-education e campagne sui social network finalizzati a promuovere attività di formazione che stimolino e accrescano nel pubblico una più completa e realistica rappresentazione delle donne e del ruolo che le stesse svolgono nella vita sociale, politica, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia,



- valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, attraverso iniziative, quali corsi, convegni, ricerche, pubblicazioni, contenuti audiovisivi;
- programmare attività di formazione per sensibilizzare gli operatori/operatrici nel settore dei media, in particolare autori, registi, pubblicitari, al fine di stimolare la creatività e l'innovazione di format audiovisivi e multimediali orientati alla cultura di genere, anche in relazione alle molteplici piattaforme medial;;
 - attivare programmi di formazione in collaborazione con l'ordine professionale dei giornalisti, finalizzati allo sviluppo e al rispetto di un'ottica di genere nell'informazione, per una rappresentazione non stereotipata dei modelli femminili in tale settore;
 - monitorare i dati sulla presenza di donne e uomini nei contenuti e nelle strutture organizzate favorendo analisi periodiche e indagini sulla base di indicatori relativi alla rappresentazione dei generi e in particolare delle donne, favorendo meccanismi di premialità in ragione del rispetto dell'identità di genere.

L'implementazione, il monitoraggio e la promozione di azioni positive conformi alle Linee guida sopra delineate rientrano tra i compiti propri dell'**Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza**, anche mediante il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



Linee di indirizzo "Educazione"

L'art. 12 della Convenzione di Istanbul richiama gli Stati Parte ad adottare *"le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini"*; ed in particolare l'art. 14 invita gli stessi a intraprendere, *"se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità tra sessi, i ruoli di generi non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta nei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi"*.

In questo senso, l'art. 5, comma 2, lett.c) della citata Legge n.119 del 2013 prevede che il Piano debba perseguire la finalità di *"promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo"*.

Anche l'articolo 16, comma 1 lett.d), del Decreto Legge n. 104/2013 convertito dalla Legge 128/2013, sottolinea l'importanza dell'*"aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità, delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere"*.

Nella definizione dei percorsi formativi *"sensibili al genere"*, gli obiettivi da perseguire dovranno prevedere la rivalutazione dei saperi di genere per combattere stereotipi e pregiudizi; la valorizzazione delle differenze per prevenire fenomeni di violenza sessuale, aggressività e bullismo; il riconoscimento del valore dell'identità di genere per rinforzare l'autostima; la disponibilità al dialogo per conoscere e superare i conflitti tra generi diversi.

Rispetto ai docenti è, altresì, importante evidenziare che tali obiettivi e contenuti rientreranno nei



percorsi di formazione in ingresso dei neo assunti², in particolare attraverso l'introduzione di alcune ore di insegnamento all'interno delle 50 ore in modalità *blended* (25 ore in presenza e 25 ore a distanza) attualmente previste.

Gli stessi contenuti inseriti nella piattaforma *online*, predisposta per la formazione in ingresso, potranno essere fruiti per la formazione in servizio, non obbligatoria, di titolarità delle istituzioni scolastiche autonome che predispongono annualmente un piano di formazione finalizzato allo sviluppo professionale dei docenti e rispondente alle norme previste a livello nazionale sui temi della formazione del personale della scuola.

Nella realizzazione dei percorsi formativi, dovrà essere garantito il coinvolgimento attivo delle Associazioni e delle Organizzazioni del terzo settore, così come degli Enti Locali, degli Enti di Ricerca e delle Università, in un modello organizzativo di intervento a rete che, in molti casi, le scuole già praticano e che andrà sostenuto e potenziato.

Considerato, inoltre, che sovente, il minore in condizione di disagio o vittima di violenza assistita, viene accolto in primo luogo nell'ambiente scolastico dagli insegnanti "sentinelle", che in virtù del rapporto continuo con gli studenti, possono avvertire i segnali di allarme del disagio e indirizzare i minori in difficoltà presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate per la specifica presa in carico, quali i Consultori familiari, i Dipartimenti materno-infantili, i centri e gli sportelli antiviolenza e altre strutture idonee presenti sul territorio.

A questo scopo anche il corpo docente dovrà essere formato adeguatamente.

Nel contesto delle azioni riferite al sistema educativo e scolastico, sarà avviata una apposita riflessione sull'uso del linguaggio nei libri di testo e sui possibili stereotipi discriminatori che ne possano derivare. In questo senso, sarà riconsiderata l'esperienza maturata e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto P.O.L.I.T.E. (Pari Opportunità nei Libri di Testo), coordinato dal Dipartimento per le pari opportunità nel contesto del IV° Programma d'azione comunitaria per le pari opportunità fra le donne e gli uomini 1996-2000. In particolare, fermo restando la libertà di scelta e di rispetto dei destinatari dei libri di testo, nonché della libertà di edizione, sarà avviato, sulla base anche dei documenti elaborati dal Gruppo di esperti sul linguaggio di genere, un apposito tavolo tecnico con editori aderenti all'AIE per la revisione e l'attualizzazione dell'attuale Codice di autoregolamentazione relativo al genere, come fattore decisivo nell'ambito dell'educazione e quindi nella progettazione e nella realizzazione dei libri di testo e dei materiali didattici destinati alla scuola.

² Nota Prot. N. 3801 del 17 aprile 2014 della Direzione Generale Personale della Scuola avente ad oggetto "Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo. Anno scolastico 2013 - 2014"



Inoltre nel decreto attuativo dell'art. 16 della legge n.128/2013 ("iniziative di formazione del personale scolastico") è previsto un finanziamento per la realizzazione di un portale dedicato a "Educazione al rispetto reciproco, all'affettività, alle pari opportunità e alla lotta al bullismo e al cyberbullismo". Le risorse sono destinate a realizzare una piattaforma web, integrata nel portale del MIUR, di didattica multimediale dedicata ai docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l'obiettivo di svolgere un'azione capillare di auto-formazione sui temi dell'educazione all'affettività e del rispetto reciproco, alle pari opportunità, nonché alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche alla luce delle recenti "Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole" del MIUR.

Il portale consentirà alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di caricare, attraverso la compilazione di un form *on line*, le buone pratiche applicate all'interno delle scuole, per promuoverne la diffusione. I singoli docenti, tramite accesso ad un'area riservata, avranno la possibilità di gestire uno strumento didattico web-based, per rendere accessibile agli altri insegnanti le lezioni multimediali sui temi delle pari opportunità, per pubblicare informazioni ulteriori sui contenuti, per somministrare compiti, esercitazioni e test. La piattaforma consentirà anche un'azione di valutazione e monitoraggio della formazione erogata.



Linee d'indirizzo sulla "Formazione".

L'esperienza maturata suggerisce che le azioni necessarie a prevenire e contrastare la violenza debbano prevedere una formazione integrata e multidisciplinare che contribuisca a fornire a tutti gli operatori e a tutte le operatrici coinvolti una visione comune fondata sulla cultura di genere e l'adozione di un linguaggio ed una metodologia condivisi, per creare una prospettiva unitaria nelle azioni di contrasto alla violenza, in grado di valorizzare il ruolo di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza. Al fine di rendere i percorsi e le pratiche formative efficaci è opportuno prevedere, un modello integrato di intervento basato sul sistema di rete articolato nelle tre aree di intervento (riconoscimento del fenomeno, presa in carico, accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza). La formazione è rivolta a tutte le figure professionali presenti sul territorio che entrano in relazione con le donne vittime di violenze, quali:

- operatrici/ori sociali(assistenti sociali, educatrici/tori professionali, operatrici/tori socio-sanitari, mediatrici/tori culturali);
- volontarie dei Centri Antiviolenza, delle Case rifugio;
- volontarie/i del soccorso;
- operatrici/tori del settore sanitario, socio-sanitario e i farmacisti/i (tutte le specialità e figure professionali coinvolte potenzialmente nel riconoscimento e nell'assistenza alle vittime);
- agenti delle Forze dell'Ordine e la polizia locale;
- operatrici/ori educativi e scolastici, compresi le/i docenti di ogni ordine e grado;
- ispettrici/ori del lavoro;
- responsabili di gruppi sociali anche informali e di comunità religiose;
- consigliere/i di parità regionali e provinciali, componenti del CUG, componenti dei sindacati;
- Operatrici/ori degli Sportelli di ascolto;
- Operatrici/tori dei servizi per le politiche attive del lavoro;
- Operatrici/tori dedicati alla gestione delle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tali figure rivestono un ruolo strategico per il trattamento e sostegno delle donne e devono essere capaci di:



- a) ascoltare attivamente e interagire per costruire uno spazio di relazione
- b) riconoscere i segnali di disagio e di vulnerabilità
- c) conoscere il fenomeno nei vari livelli di complessità e nei diversi contesti sociali e culturali
- d) conoscere e saper interagire con la "Rete territoriale dei servizi"
- e) orientare e sostenere la donna all'interno della rete dei servizi

Nello specifico i contenuti previsti nelle iniziative formative devono:

- aumentare la conoscenza complessiva del fenomeno della violenza contro le donne, ivi compresi gli aspetti legislativi e giuridici che entrano in gioco in caso di violenza e di maltrattamento contro le donne e di stalking;
- aumentare la specifica capacità di ascolto, interazione e sostegno alle donne
- aumentare la sensibilità al riconoscimento dei fenomeni di violenza sessuale e domestica;
- sensibilizzare sul tema della mutilazioni genitali femminili e accrescere la capacità di interagire con le donne che hanno subito tale pratica, e di prevenire l'adozione di tale pratica nei confronti delle figlie minori.



Linee d'indirizzo sulla "Valutazione del rischio".

Le *Linee d'indirizzo* sulla valutazione del rischio sono orientative e non vincolanti e sono state redatte avvalendosi dell'esperienza decennale maturata anche in Italia nel campo del *risk assessment (valutazione del rischio)* e attingendo dalle più importanti procedure metodologiche utilizzate in altri Paesi, tenendo conto delle peculiarità del nostro sistema sociale, normativo e culturale³.

Lo strumento elaborato su tali procedure metodologiche per la stima del rischio è stato denominato "S.A.R.A. PI.US (*Spousal Assault Risk Assessment PLury Users*)"⁴.

Appare opportuno ed utile che la validità predittiva dei *fattori di rischio e di protezione* individuati con lo strumento S.A.R.A. PI.US. venga sottoposta ad una sperimentazione da parte delle istituzioni e delle associazioni che lo utilizzeranno, mediante una analisi campionaria condotta per un periodo di almeno 24 mesi di effettivo utilizzo delle "Linee Guida". Potrà essere messa a disposizione per il *Follow Up* anche la "Rete Nazionale di Monitoraggio sul Fenomeno della Violenza di Genere" dell'Arma dei Carabinieri, di recente istituzione, dispiegata a livello provinciale e costituita da personale specificatamente formato ed addestrato, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (O.S.C.A.D.) quale organismo interforze incardinato nella Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nonché le Associazioni dedicate.

- Destinatari delle "Linee d'indirizzo per la valutazione del rischio"

Si ritiene che, per poter diventare uno strumento integrato efficace per la valutazione del caso e la sua successiva trattazione, le *Linee di indirizzo* debbano essere condivise e utilizzate dal più ampio numero di soggetti che entrano in contatto con un caso di violenza.

Risulta fondamentale, quindi, proporre una diversificazione dell'utilizzo dello strumento in relazione ai destinatari e al loro ruolo, che possa orientare la rilevazione del rischio di recidiva e

³ *Spousal Assault Risk Assessment (S.A.R.A.)*, di Steve Hart e Rany Kropp e Henrik Belfrage (2000) nelle versioni adattate dalla Prof.ssa Anna Costanza Baldry, del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Associazione Di.Re.; *Ontario Domestic Assault Risk Assessment (O.D.A.R.A.)*, messo a punto dalla Hilton in Ontario, in corso di validazione a cura della Associazione Centro Ascolto Uomini Maltrattanti; *Psychopathy Check List - Revised (PCL-R)*, messo a punto da Robert Hare in Canada e validata in Italia dall'Arma dei Carabinieri - Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - dal Dipartimento per la Amministrazione Penitenziaria, dalla Cattedra di Psicopatologia della Età Evolutiva della Università di Palermo, dalla Università di Roma - Tor Vergata e da Microsoft Italia; *Obsessive Relational Intrusion (O.R.I.)*, messo a punto da Cupach & Spitzberg, (1997); Spitzberg & Cupach, (1996) tradotto dall'Arma dei Carabinieri e dalla Università di Palermo nell'ambito di collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità.

⁴ Le *Linee Guida* saranno affiancate da una manualistica semplificata da distribuire agli operatori, accompagnata da note esplicative per l'utilizzo.



gli approfondimenti narrativi. Diversi sono, infatti, gli obblighi legali che gravano sulle Forze dell'Ordine e su altri interlocutori istituzionali e quelli che riguardano gli enti e le associazioni non istituzionali del territorio.

Destinatari istituzionali:

- Servizi Sociali;
- Medici o Sanitari di Pronto Soccorso;
- Ufficiali di P.G. delle Forze di Polizia non specificatamente formati;
- Ufficiali di P.G. delle Forze di Polizia specificatamente formati;
- Autorità Giudiziaria, quando destinataria di Informativa di Reato;
- Amministrazione Penitenziaria

Destinatari non istituzionali:

- Centri Antiviolenza e Sportelli di Ascolto e Assistenza, Associazioni;
- Centri di Accoglienza, Assistenza o Rifugio, Associazioni;
- Figure professionali esperte dei predetti Centri o Associazioni.

- Che cosa si intende per valutazione del rischio

La "valutazione del rischio" è quel complesso di azioni e valutazioni che tendono a fornire un quadro prognostico - quindi di previsione - circa il verificarsi di eventi o circostanze che possano mettere a repentaglio l'incolumità o la sicurezza di una persona. L'obiettivo della "valutazione del rischio" è quello di consentire l'adozione di misure di protezione verso la vittima e di porre in essere strategie atte a prevenire il rischio medesimo, o comunque a limitarne l'incidenza, l'intensità e l'impatto.

La dizione "valutazione del rischio" è utilizzata in due accezioni principali, che è utile illustrare anche per chiarire la struttura, la funzione e l'utilizzo delle "Linee di indirizzo" che qui si presentano :

- La valutazione del rischio *tout court*, cioè la valutazione probabilistica che un determinato evento possa in assoluto presentarsi, insorgere od accadere, per la prima volta. Si tratta, in questa prospettiva, di un *rischio primario*, che si struttura sulla possibilità che un evento dannoso possa accadere.
- La valutazione del *rischio di recidiva* comprende invece la valutazione del *rischio secondario o terziario*, che postula un esame delle probabilità che un evento già verificatosi possa riproporsi nuovamente, con medesima o più acuita intensità e dannosità. Lo scopo finale della valutazione è sempre di prevenire, in questo caso, la recidiva dell'evento. La valutazione del *rischio di recidiva* permette di adottare misure diversificate (giuridiche,



sociali, sanitarie, economiche, amministrative e più in generale culturali) finalizzate a reprimere la possibilità di nuova insorgenza.

La valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva della violenza di genere e in particolare modo della violenza nelle relazioni intime (maltrattamenti e atti persecutori) ha quindi come obiettivo centrale la *prevenzione* della recidiva o dell'escalation della violenza attraverso una prognosi del futuro comportamento dell'autore della violenza e quindi del rischio di *rivittimizzazione*, individuando la presenza dei *fattori di rischio e di vulnerabilità*.

Inoltre la valutazione del rischio di recidiva deve essere effettuata prescindendo dalle misure eventualmente già adottate a protezione della parte offesa o per il contenimento dell'autore: essa, infatti, dovrebbe avere riguardo agli elementi di rischio, o di vulnerabilità, attinenti al rapporto tra autore e vittima, e non essere inquinata dal mutamento delle condizioni causato dall'intervento istituzionale.

- **La valutazione del rischio nel sistema penitenziario.**

L'Ordinamento penitenziario⁵ prevede un insieme organico di norme fondate sul principio costituzionale della funzione rieducativa della pena che prevedono un complesso di attività di accertamento e valutazione delle caratteristiche della personalità dei soggetti condannati ed internati, che coinvolgono la Magistratura di Sorveglianza e l'Amministrazione penitenziaria (DAP) in due distinti momenti:

1. per evidenziare uno degli elementi necessari all'Autorità giudiziaria al fine di *stabilire la pericolosità sociale* del condannato e internato, deducibile anche dai "motivi a delinquere e dal carattere del reo" (artt. 133-comma 2, n.1 e 203 C.p.), al fine di decidere sull'applicazione o meno delle *misure di sicurezza* e la loro eventuale proroga, con il procedimento di *riesame* della pericolosità a cura della Magistratura di Sorveglianza;
2. come elemento dell'*Osservazione scientifica della personalità (OSP)*, quale attività tipica condotta dagli operatori penitenziari, per rilevare fin dal primo ingresso, i bisogni, le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale che hanno portato alla condotta criminale (art 13 O.p. e 27,28 e 29 R.d'E.) ; sulla base di questi risultati viene formulato il *programma individualizzato di trattamento*, con gli interventi, immediati e *in itinere*, più adeguati al recupero sociale e quindi alla *prevenzione della recidiva* e forniti i pareri e le osservazioni a supporto delle decisioni della Magistratura di Sorveglianza per la concessione dei

⁵ Legge 26 luglio-1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e il suo Regolamento d'Esecuzione (DPR 30 giugno 2000, n. 230). Tali norme, recepiscono le regole minime dell' ONU e le regole penitenziarie europee sul trattamento dei detenuti.



benefici penitenziari (permessi, detenzione domiciliare, affidamento in prova, semilibertà ecc).

Per gli autori dei più gravi reati a sfondo sessuale (fra cui la violenza di gruppo art. 609-octies C.P.) l'Ordinamento Penitenziario prescrive, fra l'altro, almeno un anno di osservazione anche da parte degli esperti ex art. 80 (psicologi, criminologi) quale *condicio sine qua non* per poter accedere ai benefici. Se la vittima è minorenne l'autore può inoltre sottoporsi per almeno un anno ad un trattamento psicologico di recupero e sostegno .

L'OSP è condotta in *equipe* dal Gruppo di osservazione e trattamento (GOT) composta dagli operatori penitenziari (educatori, assistenti sociali, medici, esperti psicologi o criminologi, polizia penitenziaria ed altri che conoscono il detenuto es. insegnanti, volontari ecc.), sulla base di un contatto diretto col detenuto: ciascuno degli operatori coinvolti procede, secondo l'area di competenza, alla raccolta sistematica e all'esame di tutte le informazioni rilevanti, secondo un *approccio di tipo multifattoriale* ricondotto ad unità nella *relazione di sintesi* redatta dal GOT con la supervisione del direttore del carcere.

Le complesse dinamiche che investono i reati legati alla violenza di genere e la gravità dell'*escalation* rendono quanto mai opportuno che il sistema penitenziario, nell'esercizio delle funzioni sopra descritte, possa fare affidamento anche su strumenti e metodiche di *assessment* per la valutazione del rischio facilmente fruibili dai suoi operatori, in modo che la scelta del tipo di trattamento sia quella più adatta a favorire nel singolo caso gli interventi di recupero e a mettere a frutto il tempo della pena e delle misure alternative o di comunità e svolgere quindi, dentro e fuori dal carcere, un ruolo importante nell'ambito del territorio per l'integrazione degli interventi, la condivisione delle informazioni (non ostative sotto il profilo giudiziario e di sicurezza) e dei risultati delle verifiche sul trattamento.



Linee d'indirizzo "Per il soccorso e l'assistenza delle donne vittime di violenza".

Qualunque sia la denominazione che viene attribuita all'assistenza sanitaria di primo soccorso per le vittime di violenza o maltrattamenti (Codice emergenza rosa, Codice rosa; Percorso rosa, Soccorso violenza sessuale e domestica, altro) è necessario individuare modalità omogenee di intervento a livello nazionale, che attraverso un approccio integrato, assicurino la cura più efficace e adeguata per le donne che hanno subito violenza da parte degli uomini.

In tal senso è opportuno istituire presso i Dipartimenti di emergenza e urgenza e i Pronto soccorso degli ospedali percorsi di cura dedicati riservati specificatamente alle donne che hanno subito violenza da parte degli uomini.

IL RICONOSCIMENTO avviene al momento dell'accesso o in qualunque momento successivo e viene associato insieme al codice di gravità da personale in servizio sull'emergenza formato a riconoscere segnali non sempre evidenti di una violenza subita anche se non dichiarata. Il riconoscimento della violenza subita da parte della donna implica l'attivazione, in una fase successiva all'emergenza, di un gruppo multidisciplinare operativo composto da personale socio-sanitario (medici, infermiere/i, psicoghe/i assistente/i sociale). Il personale sanitario dà cura e sostegno alla vittima e su esplicita indicazione della donna vengono coinvolte le forze dell'ordine per l'avvio delle procedure di indagine per l'individuazione dell'autore della violenza. Il riconoscimento comporta l'assegnazione di luoghi dedicati all'accoglienza dove vengono create le migliori condizioni per l'ascolto e la cura delle donne.

Lo scopo principale del modello di accoglienza integrato è mettere in rete le diverse istituzioni e competenze per dare una risposta efficace già dal primo accesso.

Qualora dall'anamnesi e/o dalle condizioni cliniche della donna che si presenta al Pronto Soccorso emergano elementi riconducibili a episodi di violenza, il gruppo di lavoro interviene secondo le seguenti modalità:

- L'intervento nei confronti della vittima di violenza si svolge attraverso un percorso assistenziale protetto che ne assicura la confidenzialità e privacy. Il personale del gruppo di lavoro, che può essere composto anche da personale dei Centri antiviolenza, garantisce una modalità relazionale rassicurante e non intrusiva, presta un ascolto attento alla vittima e fornisce supporto psicologico e informazioni in merito al numero di pubblica utilità 1522 e ai centri antiviolenza presenti sul territorio.



- Il personale sanitario conduce un'anamnesi accurata in condizione di riservatezza, in un luogo protetto, non alla presenza di terze persone e in modo non giudicante e non intrusivo. Una particolare attenzione deve essere rivolta ad evitare di distruggere l'evidenza di prove che potrebbero essere utili nel corso di eventuali indagini, soprattutto in caso di violenza sessuale. Per quanto riguarda la valutazione del rischio da parte degli operatori sanitari che consenta un'aderente valutazione della possibilità di reiterazione delle condotte violente cui la vittima o parte offesa può essere nuovamente esposta si rinvia alle Linee di indirizzo "Valutazione del rischio".
 - Non è indicato uno *screening* di routine della violenza in qualsiasi occasione di incontro della donna con i servizi sanitari, quanto piuttosto è opportuno indagare con discrezione quando la donna chiede assistenza per un problema di salute che potrebbe essere determinato dalla violenza domestica e non.
 - Nei casi in cui la violenza coinvolge direttamente o indirettamente (violenza assistita) i minori, il gruppo di lavoro garantisce l'assistenza e la tutela anche ai minori coinvolti, attiva successivi interventi dello psicologo/a anche attraverso sessioni di incontro con e senza la madre e informa tempestivamente il competente Tribunale dei Minori.
 - Le donne che hanno subito violenza sessuale ricevono assistenza clinica immediata, contraccezione d'emergenza, profilassi dell'infezione da HIV e per altre infezioni a trasmissione sessuale, interventi psicologici anche prolungati nel tempo, se necessari. La donna deve essere informata dei servizi sociali e dei centri antiviolenza esistenti sul territorio in grado di sostenerla dal punto di vista psicologico e legale. L'anamnesi della donna deve essere raccolta in colloquio riservato che non sia giudicante e che aiuti a ridurre lo stato di ansia della vittima.
 - Particolare attenzione va riservata alle donne in stato di gravidanza anche in considerazione dell'elevata frequenza di maltrattamenti durante la gestazione e dell'aumentato rischio di insorgenza di complicazioni della gravidanza (quali aborto, parto prematuro, nascita di bambini prematuri o sottopeso, etc). È necessario che nel processo di presa in carico della donna vengano garantite le cure prenatali e l'assistenza psicologica necessaria per accompagnarla durante questa fase problematica della sua vita.
- Sarà compito del livello centrale di governo indicare i livelli minimi di prestazioni, le modalità e i tempi di realizzazione dei percorsi dedicati alle donne nei presidi sanitari sul tutto il territorio nazionale. Sarà compito del coordinamento provinciale stipulare gli appositi protocolli di intesa per la realizzazione su tutto il territorio nazionale dei percorsi dedicati.



Linee d'indirizzo per un "Modello integrato di intervento finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza".

Per il pieno reinserimento socio-lavorativo della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea e non è autonoma dal punto di vista economico è di fondamentale importanza che si attivi da subito un percorso di sostegno specifico per raggiungere l'autonomia lavorativa ed economica.

Il percorso di accompagnamento della donna, dovrebbe consentirle di attivare le proprie risorse personali, familiari e amicali per poter sviluppare un processo di autonomia economica, abitativa. Questo percorso implica il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono la rete territoriale dei servizi.

Il servizio di accompagnamento al lavoro deve implicare la possibilità di offrire un accesso facilitato al servizio per il lavoro (Centro per l'Impiego, Agenzie per il lavoro, Servi privati accreditati per le politiche attive del lavoro), per orientare e sostenere la donna nel proprio progetto individuale con l'obiettivo di incrociare le capacità personali e le esigenze produttive territoriali.

Anche l'attivazione di procedure semplificate di accesso al micro credito può costituire un'ulteriore modalità di supporto per la donna vittima di violenza per l'individuazione di percorsi di imprenditorialità femminile.

A tal proposito, si propone la stipula di accordi territoriali e/o convenzioni, nell'ambito della programmazione regionale dei fondi comunitari 2013/2020, che prevedano forme di collaborazione con la rete per realizzare tirocini professionali, corsi di formazione o riqualificazione professionale gratuiti (es. convenzioni con Agenzie per il lavoro e Centri per l'impiego o Associazioni di categoria e imprese; progetti di inserimento/reinserimento finanziati con risorse anche comunitarie; *voucher* attivabili nell'ambito dei P.O.R.).

Sarà compito dell'osservatorio nazionale la promozione e il monitoraggio rispetto all'utilizzo dei **congedi retribuiti** per le donne inserite nei percorsi di protezione disciplinati dal Decreto attuativo della Legge delega di riforma del mercato del lavoro.



Linee d'indirizzo per il "Recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza"

La sottolineatura dell'importanza del recupero dei maltrattanti è in linea con quanto richiesto da diversi organismi internazionali ed europei.

L'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite (Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne - 1993) ed il Consiglio d'Europa (Raccomandazione Rec (2005) 5 "Programmi di intervento con gli autori") hanno invitato gli Stati - nell'ambito della doverosa attività di vigilanza per contrastare, prevenire e punire gli atti di violenza, nonché per proteggere le vittime, ad organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza ad adottare un comportamento non violento, aiutandoli a riconoscere la violenza e ad assumersene la responsabilità.

Anche il Parlamento europeo con la risoluzione del 5 aprile 2011 in materia di contrasto alla violenza sulle donne *"ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa"*.

Per tale motivo tra le finalità del Piano è stata inserita anche la promozione di azioni per il recupero degli autori di violenza.

La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti, deve, essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere e svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

La promozione di sinergie potrà essere formalizzata con i consueti strumenti istituzionali, ossia accordi e protocolli territoriali, che potranno prevedere procedure di interazione tra la rete integrata, formata dagli operatori che accompagnano la donna nel percorso di uscita dalla violenza e i centri di intervento per l'uomo che ha agito violenza.

I servizi inviati sono individuati con particolare riferimento ai seguenti servizi pubblici e privati:

- le istituzioni competenti per l'ordine pubblico (forze di polizia, Questura - in caso di ammonimento e Uffici territoriali di Governo);
- i servizi socio sanitari (amministrazione regionale, provinciale e comunale, strutture di accoglienza e di tutela dei minori - ASL- Servizi per le tossicodipendenze, servizi psicologici; consultori);



- gli ordini professionali (avvocati, medici, psicologi, pedagogisti, nuove forme come consulenti e figure di coaching);
- il sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria (tribunali, magistrati di sorveglianza, uffici di esecuzione penale esterna);
- gli operatori competenti nell'ambito del privato sociale per il reinserimento delle donne vittime di violenza (case delle donne; Centri anti violenza e organizzazioni di volontariato).

Proprio perché il recupero non è in alternativa alla condanna "la messa alla prova" è uno strumento fondamentale che comporta l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma trattamentale che contiene prescrizioni comportamentali volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

I servizi di giustizia riparativa richiedono, tuttavia, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È, inoltre, opportuno tenere conto della natura e della gravità del reato e devono trovare il consenso libero e informato della vittima. Presupposto per l'avvio di questo percorso è che l'autore del reato abbia riconosciuto la gravità dei fatti commessi.

Gli interventi nei confronti degli uomini maltrattanti devono essere diretti ad una netta assunzione di responsabilità della violenza e al riconoscimento del suo disvalore, etico e morale, in quanto modalità di risoluzione del conflitto.

I percorsi di formazione rivolti al maltrattante potranno essere realizzati nell'ambito delle collaborazioni formalizzate tra i Centri di intervento per gli uomini violenti e la rete di intervento a favore della donna, attraverso convenzioni o protocolli che prevedano le procedure di condivisione/concertazione dei contenuti e la valutazione dell'efficacia delle misure da intraprendere.

Nelle fasi di avvio del trattamento e, comunque, nei casi di violenza, si esclude il ricorso a terapie di coppia o a forme di mediazione familiare in quanto non garantiscono la sicurezza della donna vittima di violenza e collocano su un falso piano di parità uomo e donna e consentono all'uomo di mantenere la sua capacità di manipolazione e intimidazione.

Nel caso vi siano dei figli il diritto di visita del padre che ha usato violenza contro la madre e/o i figli non può essere predisposto senza una valutazione della situazione di violenza pregressa e, nel caso di adesione del genitore maltrattante ad un percorso di cambiamento, senza la valutazione e il monitoraggio dei risultati. Si raccomanda, comunque, in via preliminare l'organizzazione di visite ai figli in condizioni di protezione.



Considerato che all'interno delle strutture carcerarie sono previsti programmi di trattamento volti al recupero sociale dell'autore di reato, occorre garantire, per i soggetti autori di violenza nei confronti delle donne, la partecipazione a programmi di reinserimento all'esterno del carcere, che potrà essere sia su base volontaria che obbligata per legge.

La conclusione del percorso di trattamento si verifica quando l'autore ha interrotto la violenza e ha preso consapevolezza delle ragioni alla base della stessa e quando l'autore non ha avuto da tempo comportamenti violenti e ha compiuto azioni riparatorie nei confronti di chi ha subito violenza.

La valutazione del rischio (vedi paragrafo " Valutazione dei fattori di rischio") rappresenta una fase importante di qualsiasi intervento rivolto agli autori di violenza, considerato che l'intervento sul maltrattante deve fondarsi sui risultati di tale valutazione.

Appare, inoltre, fondamentale la formazione e l'aggiornamento costante degli operatori delle strutture deputate ad intervenire sugli autori di violenza.



ALLEGATO N.2

**PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA
VIOLENZA DI GENERE - 2015 - 2017**

PREMESSA

La violenza perpetrata contro donne e minori, basata sul genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia, è ritenuta una violazione dei diritti umani, oltre che il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi. Tale termine è dunque analogo al termine "violenza di genere" che, in un'accezione più ampia, abbraccia oltre che la violenza contro le donne, anche quella contro i minori. Il diritto all'uguaglianza e il divieto di discriminazione sono parte integrante del sistema dei diritti umani, come sancito dalla Costituzione italiana (art.3).

La violenza alle donne, in qualunque forma si presenti e in particolare quando si tratta di violenza intrafamiliare, è uno dei fenomeni sociali più nascosti, è considerato come punta dell'iceberg dell'esercizio di potere e controllo dell'uomo sulla donna e si estrinseca in diverse forme, come violenza fisica, psicologica e sessuale, fuori e dentro la famiglia. Accanto alla violenza domestica esercitata nell'ambiente familiare o nella cerchia di amici, esiste la violenza esercitata nei luoghi pubblici e sul posto di lavoro. In molti paesi, le ragazze giovani sono vittime di matrimoni coatti e vengono indotte alla prostituzione forzata e/o sono vittime di tratta. Le Nazioni Unite con le Raccomandazioni Generali n. 12 del 1989 e n. 19 del 1992 riconoscono esplicitamente "La violenza di genere quale forma di discriminazione che impedisce alle donne di godere di diritti e libertà alla pari degli uomini. La successiva dichiarazione sempre delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993, all'art.1 descrive la violenza contro le donne come "Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale, psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata". Il testo della Dichiarazione considera questa "violenza" come "una manifestazione delle relazioni di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne", per cui la violenza contro le donne viene riconosciuta come "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini". L'11 maggio 2011 viene adottata ad Istanbul la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Convenzione rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante in materia, proposto in ambito europeo.

Le ricerche compiute negli ultimi dieci anni dimostrano che la violenza contro le donne è endemica, nei paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali o culturali e a tutti i ceti economici. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una donna su cinque ha subito

abusi fisici e sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. E il rischio maggiore è rappresentato dai familiari, mariti e padri seguiti da amici: vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di lavoro o di studio.

In Italia, nell'anno 2006 l'Istat ha condotto la prima indagine nazionale sulla violenza alle donne intervistando 25.000 donne tra i 16 e i 70 anni e stimando in n.6.743,00 le donne che, almeno una volta nella vita, sono state vittime di abusi fisici o sessuali, ovvero il 31,9% della popolazione femminile. Un milione ha subito stupri o tentati stupri o da parte del partner (2,4%) o da parte di estranei (2,9%). Il 14,3 per cento delle donne è stata vittima di violenza da parte del partner, ma solo il sette per cento ha inoltrato denuncia. Le quote più elevate di donne che hanno subito violenza fisica o sessuale si rilevano nelle regioni del nord, il sud registra invece numeri inferiori al valore nazionale, ma, come sottolinea la stessa indagine Istat: "tali valori sono da analizzare con cautela in quanto possono nascondere diversità nella disponibilità da parte delle donne a parlare dell'argomento". I partner sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica rilevate. Sono più colpite da violenza domestica le donne il cui partner è violento anche all'esterno della famiglia (35,6%), che ha atteggiamenti di svalutazione della propria compagna o di una non sua considerazione nel quotidiano(35,9%), che beve al punto di ubriacarsi (18,7%), che aveva un padre che picchiava la madre (30%) o che a sua volta è stato maltrattato dai genitori.

Già negli anni '70 le donne hanno istituito i primi centri antiviolenza e le "Case delle donne" per ospitare donne che avevano subito violenza e offrire loro case rifugio gestite da Associazioni di donne. In Italia, i primi centri antiviolenza (Bologna, Milano) sono nati alla fine degli anni '90 ad opera di Associazioni di donne provenienti dal movimento delle donne. Fino ad allora, le donne vittime di maltrattamenti non avevano luoghi dove essere ospitate o semplicemente ascoltate e sostenute nei propri diritti. Nei gruppi in cui venivano condivise storie di vita ed esperienze, il fenomeno della violenza in famiglia da parte del partner emergeva in maniera preponderante, donde l'idea di istituire case rifugio, dove le donne vittime potessero nascondersi e proteggersi per ricominciare una vita libera dalla violenza. Una rivoluzione questa, nell'assetto tradizionale della famiglia dove gli uomini esercitavano un potere assoluto, secolare e immutabile e laddove la donna osava allontanarsi da casa, senza preavviso per andare a vivere con gruppi di donne in case protette, gestite da sole donne.

I centri si sono associati in rete a costituire la "Rete nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne" per condividere principi comuni in merito:

- All'importanza della centralità del punto di vista della donna vittima di violenza nella ricerca di soluzioni e risposte al suo problema

- Al processo di empowerment delle donne al fine di riguadagnare potere e controllo sulle proprie vite
- Al valore per le donne vittime di violenza di condividere la stessa esperienza con altre donne in situazioni simili
- All'impegno a rispondere ai bisogni dei figli e delle figlie delle donne che hanno subito violenza e quindi a riconoscere anch'essi vittime della violenza maschile

Lo strumento tecnico operativo di supporto alle reti antiviolenza locali è rappresentato dal servizio telefonico 1522, numero di pubblica utilità attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità nel 2066 per fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza. Il servizio rappresenta lo snodo operativo delle attività e ponendosi alla base della "metodologia di lavoro in rete", consente il raccordo tra gli enti locali e le Amministrazioni Centrali, anche per le consulenze, laddove necessarie, in campo giudiziario, sociale, sanitario, della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Le relazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità (sito web istituzionale) riportano **n.134.079** contatti telefonici al 1522 da **dicembre 2012 ad agosto 2015**.

Durante il mese di agosto 2015 si è registrata un'utenza di 1.482 persone che, messa a confronto con quella dei mesi precedenti, non evidenzia la diminuzione attesa in rapporto ai dati abitualmente rilevati nello stesso periodo di riferimento:

MESE DI AGOSTO 2015		
Utenti/Sesso	Numero	Percentuale
Maschi	176	11.88
Femmine	1305	88.06
Non identificato	1	0.07
Totale	1482	100

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa internazionale

Raccomandazione Generale n.12 del 1989, Raccomandazione Generale n.19 del 1992 del Comitato Internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione

Risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne

Raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10 novembre 2009 – standard dei centri

Convenzione del Consiglio d'Europa – Istanbul 11 maggio 2011 – sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n.77 entrata in vigore in data 01.08.2014

Dichiarazione politica – 59° sessione della Commissione sulla Condizione Femminile delle Nazioni Unite – 9 – 20 marzo 2015

Normativa nazionale

Legge 27 giugno 1973, n.77 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa

Legge 15 ottobre 2013, n.119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

DPCM del 24 luglio 2014 - ripartizione tra le regioni del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 – Adozione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

Intesa Stato-regioni rep. n.146/CU del 27.11.2014 – Requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio

Normativa regionale

Legge Regionale 29 marzo 1999, n. 9 - "Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere" e s.m.i.

Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 - Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 26 – “Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori”

Legge Regionale 8 gennaio 2015, n. 3 - Modifiche alla L.R. n. 9/1999 - "Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale" e alla L.R. n. 26/2007 "Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori", d'iniziativa del Consigliere Lacorazza ed altri.

Piano socio assistenziale per il triennio 2000/2002 – D.C.R n.1280/1999

Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 (D.C.R. n.317 del 24.07.2012)

DGR n.1493 del 4.12.2014 – Attività regionali anno 2014 finalizzate a contrastare la violenza di genere e lo stalking

DGR n.756 del 9.06.2015 – Recepimento Intesa Stato-regioni rep. n.146/CU del 27.11.2014

DGR n.917 del 7.07.2015 – Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018

DGR n.1073 del 10.08.2015 – Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza integrata di genere, in favore di donne sole migranti e nuclei monoparentali madre-bambino

CONTESTO REGIONALE

Il fenomeno della violenza contro le donne si configura anche nella regione Basilicata, come fenomeno strutturale della società, derivante dalle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne. Nel territorio regionale, i casi di violenza non sono affatto trascurabili, come si evidenzia nell'indagine ISTAT che riporta i seguenti dati:

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito <u>violenza</u> dal partner o da un non partner – anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche)					
	Partner o ex partner (a)	Partner attuale (b)	Ex partner (c)	Non partner (d)	Totale (d)
BASILICATA	9,9	4,5	15,5	17,1	23,7
ITALIA	13,6	5,2	18,9	24,7	31,5

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito <u>violenza fisica</u> dal partner o da un non partner – anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche)					
	Partner o ex partner (a)	Partner attuale (b)	Ex partner (c)	Non partner (d)	Totale (d)
BASILICATA	7,8	3,6	12,1	8	13,6
ITALIA	11,6	4,1	16,4	12,4	20,2

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito <u>violenza sessuale (e)</u> dal partner o da un non partner – anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche)					
	Partner o ex partner (a)	Partner attuale (b)	Ex partner (c)	Non partner (d)	Totale (d)
BASILICATA	5	1,5	9,3	11,4	15,1
ITALIA	5,8	2,0	8,2	17,5	21,0

- a) per 100 donne con partner attuale o precedente
- b) per 100 donne che hanno un partner attuale
- c) per 100 donne che hanno un ex partner
- d) per 100 donne dai 16 ai 70 anni
- e) incluso stupro e tentato stupro

La Regione Basilicata ha nel tempo posto attenzione a questo fenomeno e assicura, con fondi propri, un servizio di accoglienza alle donne e ai minori vittime di violenza. L'attività preponderante è svolta dai comuni capoluogo di Potenza e Matera, individuati con DGR n.967/2011, quali comuni di riferimento per assicurare, negli ambiti provinciali, la più adeguata assistenza nei casi di violenza alle donne, alle donne con minori e nei casi di stalking. Altre iniziative, sempre sostenute dalla regione sono state attivate in altri ambiti, quali il Comune di Bella e l'Azienda Ospedaliera San Carlo e altre iniziative ancora sono in via di perfezionamento nei Comuni di Latronico, di Lauria e in altre piccole comunità regionali.

Comune di Potenza

Nel Comune di Potenza insiste il "Centro antiviolenza e antistalking: Casa delle Donne Ester Scardaccione", la cui gestione è affidata all'Associazione di Volontariato "Telefono Donna".

Il Comune di Potenza stipula annualmente la convenzione con l'Associazione Telefono Donna che dispone di

- CENTRO ANTIVIOLENZA e ANTISTALKING, effettua servizio di ascolto telefonico h 24 al n. 1522 Numero Nazionale Antiviolenza, accoglienza e interventi di sostegno psicologico, informazione, consulenza e assistenza giuridico-legale, raccordo e collegamento con enti pubblici e privati, a favore di donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale o di stalking. Il centro è funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 20:30 e il sabato dalle 8:30 alle 14:30.

- CASA RIFUGIO:

ospita temporaneamente le donne (con o senza figli) vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale o di stalking. Essa è funzionante per 365 giorni all'anno con presenza continua e costante di operatrici per 12 ore al giorno con reperibilità notturna.

Si riportano di seguito i dati di ospitalità per il biennio 2013-2014, delle donne vittime di violenza e dei loro figli presso la "Casa delle Donne E. Scardaccione:

ANNO 2013	Donne ospitate 15 di cui 12 con minori (tot. minori ospitati 17)	Giorni/anno 1927 giorni
ANNO 2014	Donne ospitate 24 di cui 10 con minori (tot. minori 14)	Giorni/anno 1974 giorni
totale	Donne 39/Min31	Giorni 3901

Comune di Matera

Il Comune di Matera ha completato le procedure di evidenza pubblica ed ha affidato al Consorzio La Città Essenziale, la gestione dello “Sportello di ascolto per donne vittime di violenza di genere e di stalking”. Questo Sportello è un centro di ascolto e di accoglienza per donne che subiscono maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, è accessibile telefonicamente h24 oppure direttamente in sede su appuntamento.

Il Comune di Matera ha attivato lo sportello di ascolto che risponde al numero verde 800.134963 e ad una e-mail dedicata, svolge le seguenti attività:

- Offre ascolto telefonico, accoglienza in sede su appuntamento, colloqui informativi per ricevere le prime informazioni utili, consulenza psicologica, consulenza legale, sostegno con colloqui continuativi per l'accompagnamento nel percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza e ospitalità temporanea (24 ore) in Casa rifugio ad indirizzo segreto.
- Attiva i contatti e le relazioni con enti e istituzioni (questura, carabinieri, guardia di finanza, prefettura, comuni, ASM, ecc.);
- Svolge attività di formazione e sensibilizzazione attraverso incontri sulle tematiche della violenza di genere.
- Opera in stretto raccordo con il “Gruppo di coordinamento operativo interistituzionale per il contrasto alla violenza di genere e di stalking” di nuova costituzione, composto da operatori dell'Amministrazione Comunale, soggetto titolare dello stesso Sportello, dell'Azienda Sanitaria di Matera, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri

Il Comune di Matera ha realizzato ulteriori interventi nel biennio di riferimento, quali:

- campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle tematiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere;
- interventi formativi diretti agli operatori;
- attività propedeutiche per l'apertura sul territorio materano di una casa protetta per accogliere le donne vittime di violenza.

Comune di Bella

Il progetto Donna e Libera – La Casa di Elisa attuato dal Comune di Bella, assicura percorsi di assistenza ed integrazione sociale a vittime di tratta e di grave sfruttamento sessuale e lavorativo, accattonaggio e stalking. Gli interventi effettuati consistono in:

- accoglienza abitativa, se si tratta di donne straniere si provvede al permesso di soggiorno
- protezione e assistenza sanitaria, psicologica e legale
- formazione finalizzata all'inserimento socio-lavorativo

E' stata costituita un Unità Operativa, composta da operatori sociali dell'Associazione impegnata in questo progetto (Ce.St.Ri.M. Onlus – Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali) e da volontari, adeguatamente formati, che con uscite settimanali sul territorio di Potenza capoluogo e zone limitrofe, entra in contatto con donne già vittime di tratta o potenzialmente tali. La finalità è informare queste donne sui possibili percorsi da intraprendere per sottrarsi alla tratta e fornire loro assistenza sanitaria e legale, se richieste.

Azienda Ospedaliera San Carlo

Il Progetto “Attivazione Codice Rosa nel Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza” inserito nel Programma Regionale collegato agli obiettivi del Piano Sanitario, garantisce l'accesso al pronto soccorso alle vittime di violenze secondo uno specifico percorso. Gli operatori addetti sono stati formati secondo il modello adottato dall'Azienda USL n. 9 di Grosseto che, in tale ambito, ha fortemente consolidato la propria esperienza. L'Azienda ha costituito una “Task Force Interistituzionale”, formata da magistrati appartenenti alla Procura della Repubblica di Potenza, un pool di medici e infermieri della AOR San Carlo e le forze dell'ordine, finalizzata ad ottimizzare risorse ed energie e a migliorare la qualità delle risposte offerte alle vittime.

Indagine regionale

Per avere contezza del fenomeno sul territorio regionale, per comprenderne l'entità ed individuare le aree di maggiore bisogno a cui correlare l'intensità degli interventi, il Dipartimento competente ha condotto, nel corso dell'anno 2015, due indagini mirate; in maniera diretta, consultando tutti i Comuni (n.131 di cui n.100 in provincia di Potenza e n.31 in provincia di Matera) e in maniera indiretta, tramite le Referenti degli Ambiti Sociali di Zona (n.13 Ambiti vigenti + n.2 ambiti associati alle città di Potenza e Matera, ai sensi del Piano Socio-Assistenziale 2000-2002).

La consultazione diretta ha reso possibile risalire all'offerta assistenziale presente sul territorio regionale in termini di servizi e strutture (sportelli di ascolto, centri

antiviolenza, case rifugio), la consultazione indiretta ha consentito di risalire alla domanda di assistenza e quindi alla richiesta di bisogno, con rilevazione dei casi complessivamente trattati, il dettaglio della provenienza della donna, se italiana o immigrata, il numero dei minori, se accompagnati da donne italiane o immigrate

Entrambe le indagini hanno coperto il biennio 2013 – 2014 e di seguito se ne riportano gli esiti su scala regionale.

Consultazione diretta:

il riscontro alla richiesta regionale (prot. n.49322/13A del 12.03.2015) è pervenuto da parte di n.59 Comuni/131, di cui n.45 della provincia di Potenza, n.14 della provincia di Matera

Provincia di Potenza			
Comune	Iniziativa esistente	Iniziativa nuova	Iniziativa da attivare
Potenza	Centro Antiviolenza		
	Casa rifugio – Casa di Ester		
Bella	Casa rifugio – Casa di Elisa	Unità di Strada	
Laurenzana		Sportello di ascolto attivo dal 9.05.2015, con numero verde	
Lauria			Ipotesi di Centro antiviolenza
Latronico			Casa rifugio – Casa delle Stelle
Provincia di Matera			
Matera	Sportello di ascolto		
Calciano Accettura Grassano		Sportello di ascolto in condivisione	
Montalbano Jonico		Sportello di ascolto	
Pisticci		Sportello di ascolto	
Valsinni S.Giorgio Lucano		Assistente sociale ascolto/n.7 settimanali ore	

Consultazione indiretta:

il riscontro alla richiesta regionale del febbraio 2015, è pervenuto da parte di n.10 Ambiti Sociali di Zona/n.15

	Anno 2013	Anno 2014
Numero contatti	n.285 di cui n.251 a Potenza	n.271 di cui n. 221 a Potenza

Il numero dei contatti risulta in leggero calo nell'anno 2014, complessivamente nel comune di Potenza mentre registra un incremento nel rimanente territorio. L'elaborazione dei dati pervenuti ha evidenziato che:

- circa il 15% delle donne prese in carico è trasferito nelle Case Rifugio
- circa il 30% delle donne trasferite nelle Case Rifugio è di provenienza straniera
- circa il 50% delle donne prese in carico, sia italiane che stranieri, è accompagnato da minori

Occorre ribadire che la violenza di genere è un fenomeno sociale difficile da quantizzare perchè, nella maggior parte dei casi, avviene dentro le mura domestiche tra individui legati da stretti legami e che queste circostanze, spesso, portano la vittima al silenzio.

RUOLO DEL TERZO SETTORE

Il valore aggiunto nell'erogazione di questa forma di assistenza, è rappresentato dalle Associazioni di Volontariato e dal terzo settore nel suo complesso. Obiettivo rilevante è valorizzarne il ruolo e promuoverne il partenariato all'interno della rete territoriale, per realizzare il massimo delle sinergie e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne. Gli operatori sono parte attiva e, mettendo a disposizione le proprie esperienze e conoscenze, rendono fruibile il servizio assistenziale. E' necessario che le Associazioni così impegnate, siano iscritte agli albi regionali di riferimento e che il personale abbia maturato competenze specifiche nel settore con appropriati percorsi formativi. Le indagini regionali sopra illustrate, confermano la gestione dei Centri, delle Case e degli Sportelli a cura di Associazioni e soggetti del terzo settore che contribuiscono in tal senso a completare l'offerta assistenziale.

OBIETTIVO GENERALE

La violenza perpetrata nei confronti della donna provoca conseguenze devastanti nella persona sul piano fisico, piano psichico, materiale e relazionale, dovute alla svalutazione di tutto ciò che essa fa o pensa, a cui è interessata o in cui crede, oppure alla limitazione della libertà di movimento, come impedirle di uscire da sola adducendo le più svariate ed inattendibili motivazioni.

Con il presente piano, in continuità con le attività ad oggi sostenute, la regione Basilicata intende intervenire sul fenomeno “Violenza di genere” ed agire sulla prevenzione della violenza nonché sul contrasto del fenomeno stesso e, seguendo le indicazioni della Convenzione di Istanbul, focalizzare la propria strategia su una dimensione olistica, partendo dalla presa in carico della donna fino al suo reinserimento sociale e di integrazione nel mondo del lavoro.

Il filo conduttore è riconducibile al “Piano d’Azione Straordinario contro la Violenza Sessuale e di Genere” approvato con DPCM del 7 luglio 2015, che ha definito un percorso multifattoriale impegnando diversi livelli istituzionali e del quale si tiene conto in questo piano regionale.

Il presente Piano è finalizzato a:

- garantire alle donne che subiscono atti di violenza, il diritto ad un sostegno assicurando la continuità della presa in carico, l’assistenza e il percorso di inclusione sociale
- recuperare e rafforzare non solo l’autonomia, materiale e psicofisica, ma anche la dignità e l’integrità fisica della donna
- costruire una rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, per assicurare assistenza in maniera omogenea ed uniforme nell’intero territorio regionale favorendo la messa in comune di informazioni e buone pratiche
- equilibrare sul territorio l’offerta assistenziale come previsto nel nuovo Piano nazionale e in coerenza con l’Intesa rep.147 del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio

OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi specifici posti, anche in termini di risultati attesi mirano a costruire percorsi culturali e a realizzare interventi adeguati per la prevenzione e la riduzione del numero degli abusi che vedono protagoniste quotidianamente migliaia di donne, in coerenza con quanto stabilito nel Piano Nazionale nonché con gli strumenti normativi e di programmazione regionale.

Le attività previste attengono infatti all'esplicitazione dei principi sanciti dalle leggi di riferimento regionali e utili ai fini di una governance del fenomeno sul territorio, attraverso l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori e la costruzione di una banca dati per il monitoraggio e la programmazione degli interventi.

Indispensabile la realizzazione di una rete territoriale costituita da tutti gli attori che a vario titolo, si occupano di violenza di genere e che sono impegnati in una stretta collaborazione ad accogliere queste donne in condizioni di vulnerabilità.

Garantire forme di sostegno alle donne che hanno subito violenza presuppone efficaci azioni di sensibilizzazione degli operatori, una comunicazione ed informazione rispettose del genere.

Lo sforzo innovativo sotteso alla strategia del piano consiste:

- nell'affiancare la donna, a conclusione della fase acuta di violenza, nel percorso di recupero della propria autodeterminazione e nella fase di inclusione nel tessuto economico e sociale in cui si trova
- nel recupero dei maltrattanti come indicato anche nella Convenzione di Istanbul, che all'articolo 16 stabilisce la necessità di implementare interventi rivolti agli uomini autori di violenza. Sono necessari interventi di prevenzione dei comportamenti violenti per il recupero e l'accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza, in particolare prevedendo collegamenti tra i soggetti competenti per il recupero dei maltrattanti e le reti di servizi, pubblici e privati, per il sostegno delle vittime, al fine di predisporre risposte integrate e coordinate.

ATTIVITA'

Attivare un sistema di sorveglianza e di governance del fenomeno sul territorio regionale attraverso:

-l'istituzione dell' "Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori" " previsto dall'art. 2 della L.R. n.26/2007 e s.m.i, preposto allo svolgimento di ricerche e studi sulle problematiche inerenti la violenza di genere e quella sui minori, finalizzati a fornire orientamenti e proposte operative nonché a fornire un contributo alla programmazione regionale attraverso i seguenti compiti:

- a) monitoraggio dei fenomeni di violenza di genere e sui minori;
- b) raccolta di dati e di documentazione sul fenomeno;
- c) lettura, analisi ed elaborazione dei dati raccolti;
- d) rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione delle violenze;
- e) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca sulla violenza e sulla sua prevenzione;
- f) analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno;
- g) valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o suggerimenti in ordine a nuovi interventi;
- h) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione attraverso seminari, pubblicazioni e convegni sulla violenza di genere e quella sui minori.

-l'avvio di un rete territoriale di sorveglianza delle donne vittime di violenza con la messa in rete degli attori a vario titolo impegnati in questa attività. La strategia necessaria è di carattere olistico, volta a superare la frammentazione degli interventi e la dispersione delle risorse disponibili. All'interno della rete sono valorizzate le realtà dei servizi pubblici, del privato sociale e della società civile che hanno maturato esperienze significative nella presa in carico delle donne vulnerabili e nei percorsi di emancipazione dalla violenza. La condivisione dei principi e degli standard comportamentali ed assistenziali, richiede la stesura di protocolli operativi da formalizzare con appositi provvedimenti e da applicare sul campo. Questa best practice è riconducibile al modello organizzativo e di sostegno basato sulla collaborazione pubblico-privato, già previsto dalla L.R. n.4/2007 - "Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale" che sancisce il processo di integrazione dei servizi sociali e sanitari. La legge regionale riconosce il ruolo fondamentale degli attori sociali, la complementarietà e pari dignità

della loro attività ai fini dello sviluppo della rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale, sia in quanto rappresentanti e tutori della domanda sociale, sia in quanto produttori di servizi.

I risultati attesi sono:

- la progettazione di una Banca Dati Regionale dedicata al fenomeno della violenza sulle donne. La misura della violenza si configura in maniera complessa a causa della difficile emersione dell'episodio di violenza, spesso celato e tenuto nascosto. La fase preliminare richiede l'individuazione delle fonti informative ai diversi livelli, sanitario, giuridico, sociale o afferente ad organizzazioni non istituzionali. Il flusso di dati derivante dai servizi e dalle istituzioni nonché da indagini specifiche confluisce in un sistema informativo necessariamente integrato per catturare il "sommerso" e realizzare un monitoraggio del fenomeno a garanzia dell'efficacia delle politiche adottate. La proposta di progettazione sarà strettamente correlata allo sviluppo, a livello di Governo Centrale, del "Sistema Integrato di Raccolta ed Elaborazione Dati" che armonizza la banca dati con i sistemi informativi e gli Osservatori regionali.
- La costituzione di un "Tavolo di coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro reinserimento socio-lavorativo" che preveda la presenza della Prefettura, Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica, Comuni, Associazioni e degli Organismi del Privato Sociale, Aziende sanitarie e ospedaliere, Parti Sociali, Associazioni di categoria. Tanto a sostegno di un'adeguata protezione alle donne che vivono dimensioni relazionali violente e secondo la previsione di una governance territoriale come indicata nel Piano d'Azione Straordinario Nazionale

Prevenire il fenomeno della violenza contro le donne

La prevenzione presuppone efficaci azioni di sensibilizzazione, comunicazione ed educazione da attuarsi secondo le Linee Guida emanate dall'Osservatorio Nazionale sul fenomeno della violenza, anche con il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

-Sensibilizzazione degli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, evitando la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile o di immagini che associno il rapporto sessuale alla violenza (art.5, comma 2, lett. b) Legge n.119/2013) Si potrà tenere conto

per la suddetta valutazione, delle Linee d'indirizzo di cui all'Allegato A del Piano d'Azione Straordinario di cui al Decreto del 7.07.2015

-Comunicazione e informazione improntate al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle persone e delle donne in particolare, evitando comunicazioni che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile.

-Educazione nelle scuole alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne, sensibilizzando e formando gli studenti. Si potrà tenere conto per la suddetta valutazione, delle Linee d'indirizzo di cui all'Allegato B del Piano d'Azione Straordinario di cui al Decreto del 7.07.2015

Potenziare le forme di sostegno alle donne vittime di violenza

-Valutazione del rischio: intesa come quel complesso di azioni protettive e di sostegno verso le donne spesso a rischio di subire ulteriori violenze e per un'incisiva azione di prevenzione contestuale alla tutela e alla protezione della vittima. Si potrà tenere conto per la suddetta valutazione, delle Linee d'indirizzo di cui all'Allegato D del Piano d'Azione Straordinario di cui al Decreto del 7.07.2015

-Soccorso: consolidare e sviluppare in ambito socio-sanitario, tutte le azioni e gli interventi per un trattamento integrato delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute delle donne. E' innegabile, infatti, che il fenomeno della violenza maschile contro le donne rappresenti un problema di salute pubblica. E' opportuno istituire presso i Dipartimenti di emergenza/urgenza e i Pronto Soccorso percorsi di cura dedicati specificatamente alle donne che hanno subito violenza da parte degli uomini. Alla donna devono essere fornite le informazioni sui Servizi Sociali e i Centri Antiviolenza/Case Rifugio esistenti sul territorio in grado di sostenerla dal punto di vista psicologico e legale. Si potrà tenere conto nell'assistenza del primo soccorso, delle Linee d'indirizzo di cui all'Allegato E del Piano d'Azione Straordinario di cui al Decreto del 7.07.2015.

Resta inteso che le strutture dedicate a Centri antiviolenza e Case rifugio devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi essenziali fissati nell'Intesa Stato-regioni Rep. n.146/CU del 27.11.2014, recepita dalla Regione Basilicata con DGR n.756 del 9.06.2015

-Reinserimento socio-lavorativo con azioni coordinate - tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti (soggetti pubblici e privati costituiti dalla reti territoriali) – tese principalmente a rafforzare le misure funzionali alla costruzione di una relazione di aiuto a favore delle vittime ed i servizi a loro dedicati. Si potrà tenere conto nel modello integrato finalizzato

al reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza, delle Linee d'indirizzo di cui all'Allegato F del Piano d'Azione Straordinario di cui al Decreto del 7.07.2015

-Prevenzione della violenza maschile e recupero dei maltrattanti attraverso azioni di:

- Sensibilizzazione degli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere
- Comunicazione e informazione improntate al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle persone e delle donne in particolare, evitando comunicazioni che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile.
- Educazione nelle scuole alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne, sensibilizzando e formando gli studenti

Si potrà tenere conto nel modello di recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza, delle Linee d'indirizzo di cui all'Allegato G del Piano d'Azione Straordinario di cui al Decreto del 7.07.2015

Garantire la formazione a tutti gli operatori che entrano in contatto con la violenza di genere

-Attuare percorsi di formazione integrata e multidisciplinare che contribuisca a fornire a tutti gli operatori e a tutte le operatrici una visione comune fondata sulla cultura di genere, con l'adozione di un linguaggio e di una metodologia condivisi. I percorsi di formazione sono orientati nelle tre aree d'intervento: riconoscimento del fenomeno, presa in carico della vittima, accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza. Questi saranno realizzati secondo gli indirizzi definiti nell'Allegato C del Piano d'Azione Straordinario di cui al Decreto del 7.07.2015

RISORSE FINANZIARIE

Alla realizzazione del presente Piano si provvederà con le risorse finanziarie che il Dipartimento Pari Opportunità renderà disponibili per le regioni, con ripartizione annuale e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n.93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Vol

IL PRESIDENTE

[Signature]


Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

18.11.2015

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]




P E R C. O.

1 8 NOV. 2015

Notarato,

INSTRUMENTARIO



[Handwritten signature]